SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 194

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 20 agosto 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 119

MINISTERO DELLE FINANZE

Decreti ministeriali, in data 1° agosto 1994, concernenti la soppressione di sportelli di riscossione dei tributi ubicati in vari ambiti territoriali.

Da 94A5222 a 94A5319

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 16:

Giuseppe Feltrinelli & C., società per azioni, in Napoli: Obbligazioni sorteggiate il 3 giugno 1994.

Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni «12% 1986-1996» sorteggiate il 5 luglio 1994.

Reagens, società per azioni, in San Giorgio di Piano (Bologna): Obbligazioni sorteggiate il 20 luglio 1994.

Nuova Maresca e Fiorentino, società per azioni, in Bologna: Obbligazioni sorteggiate il 20 luglio 1994.

Immobiliare Aurora, società per azioni, in Novara: Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1994.

SAPAR, società per azioni, in Santa Sofia (Forlì): Obbligazioni sorteggiate il 29 luglio 1994.

BIMER Banca, società per azioni, in Bologna: Obbligazioni sorteggiate il 15 luglio 1994.

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 5 agosto 1994.

Approvazione dei due modelli, unitamente alle relative caratteristiche, per il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e per il versamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, che attua la revisione ed armonizzazione, a decorrere dall'anno 1994, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale;

Visti gli articoli 9, comma 2, e 19, comma 7, del citato decreto legislativo in forza dei quali l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni devono essere corrisposti mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario;

Visto l'art. 50, comma 4, dello stesso decreto legislativo che stabilisce che la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche deve essere corrisposta mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, o alla provincia;

Visto l'art. 77, comma 4, del citato decreto legislativo, il quale prevede, per il pagamento della tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti solidi urbani dovuta al comune, l'utilizzazione di un modulo di versamento uguale a quello per la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Considerato che, ai sensi degli articoli 9, comma 2, e 50, comma 4, del richiamato decreto legislativo devono essere approvati, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, i modelli per il versamento dei predetti tributi locali;

Ritenuta l'opportunità di approvare due modelli di bollettino: l'uno, per il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; l'altro, per il versamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche o della tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Considerato che, ai fini di una corretta gestione contabile, ad ogni tributo deve essere dedicato un apposito numero di conto corrente postale;

Ritenuta l'opportunità, al fine di semplificare gli adempimenti da parte del contribuente, che i comuni, le province ed i concessionari possano personalizzare i bollettini di versamento ad essi destinati;

Visto l'art. 92 del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1989, n. 256;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati, unitamente alle relative caratteristiche stabilite nell'allegato *A*, gli annessi modelli di bollettino di conto corrente postale per il versamento:

a) dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni a favore del comune ovvero del suo concessionario;

b) della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche a favore del comune ovvero del suo concessionario, o della provincia, nonché della tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti a favore del comune.

2. I bollettini sono composti da tre tagliandi, dei quali uno è da allegare, ove prescritto, alla dichiarazione.

Art. 2.

1. Il conto corrente postale per il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere intestato al comune impositore seguito dalla dicitura «Imposta pubblicità e affissioni» ovvero, se il servizio di accertamento e riscossione è affidato in concessione, al concessionario seguito dall'indicazione del comune concedente e dalla predetta dicitura.

2. Il conto corrente postale per il versamento della tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche, deve essere intestato all'ente impositore (comune o provincia) seguito

dalla sigla «TOSAP» ovvero, se il servizio di accertamento e riscossione è affidato dal comune in concessione, al concessionario seguito dalla indicazione del comune concedente e dalla predetta sigla.

3. Il conto corrente postale per il versamento della tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve essere intestato al comune impositore seguito dalla dicitura «Tassa smaltimento».

4. Per ciascuno dei predetti tributi deve essere utilizzato un conto corrente postale, ad esso esclusivamente dedicato.

Art. 3.

1. I comuni, le province ed i concessionari possono personalizzare i bollettini per i versamenti ad essi destinati, prestampandovi il numero distintivo e l'intestazione del proprio conto corrente postale, come previsto dall'art. 2, ed i dati riguardanti il quinto campo di lettura ottica. Detto quinto campo, posto nell'apposita zona di codifica, deve contenere diciassette caratteri numerici, stampati in carattere OCRB nero, compresi tra il segno maggiore (>) ed il segno minore (<); ad un decimo di pollice (mm 2,5) dal segno (<) deve essere stampato il numero che indica la quantità delle cifre che compongono il numero di conto corrente; di seguito va riportato il numero del conto corrente ed infine tanti zeri quanti ne occorrono per completare i diciassette caratteri del campo.

Art. 4.

1. I comuni, le province ed i concessionari devono provvedere a far stampare, a proprie spese, un congruo numero di bollettini, ivi compresi quelli eventualmente personalizzati, assicurandone la disponibilità gratuita presso i propri uffici di riscossione, nonché la fornitura gratuita agli uffici dell'amministrazione delle poste ricadenti nel proprio territorio.

Art. 5.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 1994

Il Ministro delle finanze
TREMONTI

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
TATARELLA

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1994
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 90

ALLEGATO *A*

CARATTERISTICHE DEI MODELLI

1) *Struttura e formato dei modelli.*

I bollettini denominati «Mod. CH 8-*quater* - I.P.D.A.» e «Mod. CH 8-*quater* TOSAP - TGS» sono stampati su carta di gr 90/mq con le seguenti dimensioni:

1) altezza totale del modulo: cm 10,2;
2) altezza della zona bianca di marcaggio in calce al modulo: mm 19;
3) lunghezza del certificato di accreditamento: cm 16,5;
4) lunghezza della ricevuta: cm 8,25;
5) lunghezza dell'attestazione: cm 8,25.

I segni grafici, di apertura (<) e di chiusura (>) del quinto campo di lettura ottica, stampati in carattere OCRB nero nella zona bianca di marcaggio, devono essere collocati rispettivamente su ogni modello:

a mm 112,2 dal bordo destro del modulo e a mm 8,5 dalla base del modulo, per il segno di apertura;

a mm 156 dal bordo destro del modulo e a mm 8,5 dalla base del modulo, per il segno di chiusura.

2) *Caratteristiche grafiche dei modelli.*

I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai facsimili annessi in colore nero al decreto approvato.

Detti contenuti riflettono il complesso delle esigenze informative attinenti alle funzioni di gestione e di governo delle diverse aree dei bollettini e sono definite in modo da consentire l'acquisizione dei dati mediante apparecchiature di lettura ottica automatica.

3) *Zone a lettura ottica e relative specifiche.*

Sono destinate alla lettura ottica le zone dei modelli delimitate da caselle.

Per assicurare la migliore leggibilità con apparecchi di lettura ottica tutte le zone del certificato di accreditamento devono essere stampate con colore blu chiaro il «Mod. CH 8-*quater* - I.P.D.A.», e colore arancione il «Mod. CH 8-*quater* TOSAP - TGS», compreso tra 620 e 680 mm, sia sul fronte che sul retro ad eccezione delle seguenti zone sul fronte che dovranno essere di colore nero:

dicitura «Conti correnti postali»;
segnali grafici di posizionamento per i sistemi di lettura ottica (I);
zeri finali, prestampati nel campo contenente l'importo del versamento.

Le caselle destinate a contenere i caratteri manoscritti e quelle destinate ad essere barrate sono stampate secondo quanto stabilito dalle norme DIN 66225 e ANSI X3.45.

I segnali grafici di posizionamento per i sistemi di lettura ottica (I), aventi altezza di mm 3, devono essere stampati rispettivamente nella parte superiore sinistra a mm 6 dal bordo superiore e a mm 162 dal bordo laterale destro, nella parte inferiore destra a mm 73,5 dal bordo superiore e a mm 5,7 dal bordo laterale destro.

4) *Caratteristiche della carta dei modelli.*

La carta idonea alla lettura ottica, oltre al peso indicato al punto 1, deve presentare le seguenti caratteristiche:

spessore: mm 0,089 - 0,092;
impasto: 100% cellulosa bianchita fondo neutro;
opacità: (86-88)%;
lunghezza di rottura: m 4,500 (media).

CONTI CORRENTI POSTALI
Attestazione del versamento

L. .000 (in cifre)

LIRE (in lettere)

sul c/c n

intestato a (1)

Imposta Pubblicità e Affissioni

cognome e nome o ragione sociale o denominazione del contribuente

CODICE FISCALE

BOLLO DELL'UFFICIO P T

tassa data progress

IMPOSTA PUBBL. - DIRITTO PP.AA

CONTI CORRENTI POSTALI
Ricevuta del versamento

L. .000 (in cifre)

LIRE (in lettere)

sul c/c n

intestato a (1)

Imposta Pubblicità e Affissioni

cognome e nome o ragione sociale o denominazione del contribuente

CODICE FISCALE

BOLLO DELL'UFFICIO P T

tassa data progress

IMPOSTA PUBBL. - DIRITTO PP.AA.

CONTI CORRENTI POSTALI
Certificato di accreditamento di

L. 0 0 0 (in cifre)

LIRE (in lettere)

sul c/c n intestato a (1)

Imposta Pubblicità e Affissioni

eseguito da

cognome e nome o ragione sociale o denominazione del contribuente — comune di domicilio fiscale — via e numero civico — cap

COMUNE DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITÀ O PUBBLICA AFFISSIONE (2)

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE

TIPOLOGIA (3) PUBBLICITÀ PUBBLICHE AFFISSIONI

ANNO DI IMPOSIZIONE (4) PAGAMENTO TRIMESTRALE (5)

(6) N DEL

Mod Ch8 quater I P D A

BOLLO DELL'UFFICIO P T

IMPORTANTE non scrivere nella zona sottostante!

data progressivo numero conto importo

IMPORTANTE non scrivere nella zona soprastante!

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ANNO DI IMPOSIZIONE (4) 19

COMUNE DI (2)

TIPOLOGIA (3) pubblicità / pubbliche affissioni — PAGAMENTO TRIMESTRALE (5)

(6) N DEL

DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE

IMPORTANTE non scrivere nella zona soprastante!

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ANNO DI IMPOSIZIONE (4) 19

COMUNE DI (2)

TIPOLOGIA (3) pubblicità / pubbliche affissioni — PAGAMENTO TRIMESTRALE (5)

(6) N DEL

RICEVUTA PER IL CONTRIBUENTE

IMPORTANTE non scrivere nella zona soprastante!

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ATTENZIONE

Nell intestazione del c/c deve essere indicato il Concessionario nonché il Comune concedente quando il Comune presso il quale viene effettuata l esposizione pubblicitaria ha affidato in gestione il servizio di accertamento e riscossione del tributo

SCRIVERE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO DENTRO LE CASELLE CON PENNA AD INCHIOSTRO NERO O BLUASTRO

Modalità di compilazione

1) Indicare per esteso il Comune o il Concessionario cui è diretto il versamento
Esempio Comune di Roma Alfa Srl Concessionario del Comune di
2) Indicare il Comune sul cui territorio è effettuata la pubblicità o la pubblica affissione senza interruzioni o spazi in bianco Esempio ONOSANPIETRO
3) Barrare la voce che interessa
4) Ultime due cifre dell anno cui si riferisce il pagamento
5) Barrare la casella per pagamenti trimestrali riferiti alla pubblicità annuale Lasciare la casella in bianco in caso contrario
6) Indicare gli estremi della dichiarazione o della commissione o dell avviso di accertamento ovvero in caso di rinnovo annuale quelli della dichiarazione iniziale
barrare la casella in caso di avviso di accertamento

AVVERTENZE

NON SONO AMMESSI BOLLETTINI RECANTI CANCELLATURE ABRASIONI O CORREZIONI

Per eseguire il versamento il versante deve compilare in tutte le sue parti a macchina o a mano purché con inchiostro nero o bluastro il presente bollettino

La ricevuta non è valida se non porta il cartellino o il bollo rettangolare numerati

La ricevuta del versamento in c/c postale in tutti i casi in cui tale sistema di pagamento è ammesso ha valore liberatorio per la somma pagata con effetto dalla data in cui il versamento è stato eseguito (Art 96 Reg Esec Codice P T)

L ufficio postale che accetta il versamento restituisce al versante le prime due parti del modulo (ricevuta ed attestazione) debitamente convalidate

APPROVATO CON DECRETO INTERMINISTERIALE

CONTI CORRENTI POSTALI
Attestazione del versamento L. .000 (in cifre)

LIRE (in lettere) ....

sul c/c n. ....

intestato a: (1) ....

cognome e nome o ragione sociale o denominazione del contribuente

CODICE FISCALE

BOLLO DELL'UFFICIO P.T.

tassa ____ data ____ progress. ____

TOSAP - TASSA GIORN. SMALT. RIFIUTI

CONTI CORRENTI POSTALI
Ricevuta del versamento L. .000 (in cifre)

LIRE (in lettere) ....

sul c/c n. ....

intestato a: (1) ....

cognome e nome o ragione sociale o denominazione del contribuente

CODICE FISCALE

BOLLO DELL'UFFICIO P.T.

tassa ____ data ____ progress. ____

TOSAP - TASSA GIORN. SMALT. RIFIUTI

CONTI CORRENTI POSTALI
Certificato di accreditamento di

L. 0 0 0 (in cifre)

LIRE (in lettere) ....

sul c/c n. .... intestato a: (1)

eseguito da ....
cognome e nome o ragione sociale o denominazion del contribuente — omun d d micil fiscal — via umer civico — cap

PROVINCIA O COMUNE DI EFFETTUAZIONE DELLA OCCUPAZIONE (2)

ANNO DI IMPOSIZIONE (3)

TIPOLOGIA (4)

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE

Categoria (5)	Tariffa (5)	Mq. o Km lineari (5)

(6) N. ____ DEL ____ (7)

PERIODO DI RIFERIMENTO (8) DAL ____ AL ____ DURATA (9) GG

Mod. Ch8 - quater TOSAP - TGS

BOLLO DELL'UFFICIO P.T.

IMPORTANTE: non scrivere nella zona sottostante!

data ____ progressivo ____ numero conto ____ importo ____

IMPORTANTE: non scrivere nella zona soprastante!

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (10)

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO RIFIUTI (10)

PROVINCIA / COMUNE DI (2) ....

ANNO DI IMPOSIZIONE (3)

TIPOLOGIA (4)

Categoria (5)	Tariffa (5)	Mq. o Km. lineari (5)

(6) N. ____ DEL ____ (7)

PERIODO DI RIFERIMENTO (8) DAL ____ AL ____ DURATA (9) GG

DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE

IMPORTANTE: non scrivere nella zona soprastante!

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (10)

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO RIFIUTI (10)

PROVINCIA / COMUNE DI (2) ....

ANNO DI IMPOSIZIONE (3)

TIPOLOGIA (4)

Categoria (5)	Tariffa (5)	Mq. o Km. lineari (5)

(6) N. ____ DEL ____ (7)

PERIODO DI RIFERIMENTO (8) DAL ____ AL ____ DURATA (9) GG

RICEVUTA PER IL CONTRIBUENTE

IMPORTANTE: non scrivere nella zona soprastante!

Modalità di compilazione per la TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (10)

1) Indicare per esteso la Provincia, il Comune o il Concessionario cui è diretto il versamento seguito dalla sigla: TOSAP.
Esempio: Comune di Roma - TOSAP
ALFA Srl Concessionario del Comune di .... - TOSAP.
2) Indicare la Provincia o il Comune nel cui territorio è realizzata l'occupazione senza interruzioni o spazi in bianco. Esempio: ONOSANPIETRO.
3) Indicare le ultime due cifre dell'anno cui si riferisce il pagamento.
4) Indicare nella casella: **P** per l'occupazione permanente; **T** per l'occupazione temporanea.
5) Indicare la CATEGORIA della strada o area pubblica; la TARIFFA deliberata dall'ente; la SUPERFICIE occupata, espressa in metri quadrati o chilometri lineari.
6) Indicare il numero e la data della concessione, o dell'autorizzazione, ovvero dell'avviso di accertamento.
7) Barrare la casella in caso di avviso di acccertamento.
8) Indicare il periodo dell'occupazione. Esempio: dal 2/5/94 al 23/11/94.
9) Indicare la durata in giorni per la sola occupazione temporanea. Esempio: 56.
10) Barrare la casella in corrispondenza della tassa che viene pagata.

Modalità di compilazione per la TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO RIFIUTI. (10)

1) Indicare per esteso il Comune cui è diretto il versamento seguito dalla dicitura: Tassa smaltimento. Esempio: Comune di Roma - Tassa smaltimento.
2) Non compilare. 3) Vedi corrispondente nota (3) TOSAP.
4) Indicare nella casella la lettera **S**.
5) Indicare la CATEGORIA prevista nel regolamento e la TARIFFA deliberata dal Comune; nel campo SUPERFICIE, indicare i metri quadrati tassabili.
6), 7), 8) - Vedi le corrispondenti note TOSAP.
9) Indicare la durata in giorni 10) Vedi la corrispondente nota (10) TOSAP.

ATTENZIONE

In caso di versamento TOSAP, nell'intestazione del c/c deve essere indicato il Concessionario, nonché il Comune concedente, quando il Comune presso il quale è realizzata l'occupazione, ha dato in gestione il servizio di accertamento e riscossione del tributo.

SCRIVERE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO DENTRO LE CASELLE CON PENNA AD INCHIOSTRO NERO O BLUASTRO.

AVVERTENZE

NON SONO AMMESSI BOLLETTINI RECANTI CANCELLATURE, ABRASIONI O CORREZIONI

Per eseguire il versamento, il versante deve compilare in tutte le sue parti, a macchina o a mano, purchè con inchiostro nero o bluastro, il presente bollettino.

La ricevuta non è valida se non porta il cartellino o il bollo rettangolare numerati.

La ricevuta del versamento in c/c postale, in tutti i casi in cui tale sistema di pagamento è ammesso, ha valore liberatorio per la somma pagata con effetto dalla data in cui il versamento è stato eseguito (Art. 96 Reg. Esec. Codice P.T.).

L'ufficio postale che accetta il versamento, restituisce al versante le prime due parti del modulo (ricevuta ed attestazione) debitamente convalidate.

APPROVATO CON DECRETO INTERMINISTERIALE

94A5468

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 5 agosto 1994.

Criteri e modalità per la definizione del valore dei contributi in materia di edilizia agevolata.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DEL COMITATO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

Vista la legge n. 457/1978;

Vista la legge n. 179/1992;

Considerato che il Comitato per l'edilizia residenziale nella seduta del 20 luglio 1994 ha adottato la delibera di seguito trascritta:

«Visto l'art. 6, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, secondo il quale i valori dei contributi sono stabiliti ed aggiornati dal C.E.R. in funzione del reddito dei beneficiari e della destinazione degli interventi ammessi a contributo ai sensi della medesima legge n. 179/1992;

Visto l'art. 6, comma 3, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, secondo il quale i contributi sono concessi anche indipendentemente dalla concessione di mutui fondiari ed edilizi e coprono parte del costo convenzionale dell'intervento stabilito dal C.E.R. ai sensi della lettera *n)* del primo comma dell'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

Visto l'art. 9, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, che, per gli interventi disciplinati dallo stesso articolo, stabilisce che il C.E.R. definisce modalità e criteri per la determinazione dell'ammontare dei contributi, per la loro concessione e per il loro eventuale rimborso;

Visti gli articoli 1, 6, comma 1, 8, comma 1, 9, comma 1, 12, comma 1, e 16, comma 9, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, nonché l'art. 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dall'art. 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 85;

Ritenuto che le suddette disposizioni estendano le destinazioni da considerare nella determinazione dei valori dei contributi ai seguenti interventi:

1) interventi, già previsti dall'art. 1, lettera *b)*, e dall'art. 18, commi primo e terzo, della legge n. 457/1978, destinati alla realizzazione o al recupero di:

a) abitazioni da assegnare in proprietà realizzate da enti pubblici, cooperative edilizie a proprietà individuale, imprese di costruzione e privati che intendano costruire la propria abitazione;

b) abitazioni da assegnare in locazione, costruite da comuni e IACP, o da assegnare in godimento, costruite da cooperative a proprietà indivisa;

2) interventi diretti alla realizzazione o al recupero di abitazioni destinate alla locazione per uso abitativo primario per un periodo non inferiore a otto anni, ovvero assegnate in godimento da cooperative edilizie a proprietà indivisa;

3) interventi finalizzati al recupero o alla costruzione di abitazioni destinate all'assegnazione in godimento o alla locazione per uso abitativo per un periodo non inferiore a otto anni e successivo trasferimento della proprietà ai relativi assegnatari o conduttori;

4) opere di risanamento delle parti comuni di immobili destinati a residenza;

5) interventi diretti alla realizzazione, da parte dei comuni, degli IACP, delle imprese di costruzione, delle cooperative e dei consorzi fra tali soggetti, di abitazioni da concedere in locazione o da assegnare in godimento per un periodo non inferiore a otto anni, per i quali il C.E.R. deve anche provvedere alla definizione di modalità e criteri generali per la individuazione dei locatari;

6) programmi integrati di intervento di cui all'art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, i quali — pur comprendendo gli interventi di edilizia agevolata indicati ai punti precedenti, ciascuno disciplinato dalle determinazioni adottate dal C.E.R. in materia di valore dei contributi, e gli interventi di edilizia sovvenzionata — presentano complessità realizzative del tutto particolari che ne giustificano l'attribuzione ad una separata e specifica destinazione ai fini della determinazione del valore dei contributi;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge n. 179/1992 e ritenuto che il rinvio, in esso contenuto, all'art. 5-*bis* del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, sia diretto a consentire l'impiego delle disponibilità di cui al comma 2 dello stesso articolo della legge n. 179/1992 anche per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'art. 2, decimo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;

Preso atto della sostanziale diversità esistente fra la disciplina delle agevolazioni prevista dalle disposizioni precedentemente in vigore e quella introdotta dall'art. 6 della legge n. 179/1992 e del diretto collegamento fra la determinazione del valore dei contributi e la revisione dei massimali di costo di cui all'art. 3, primo comma, lettera *n)*, della legge n. 457/1978, espressamente richiamati dall'art. 6, comma 3, della legge n. 179/1992;

Delibera:

1. *Art. 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.*

1.1. Il limite massimo di reddito per la conduzione in locazione o per l'assegnazione in godimento di alloggi realizzati o recuperati o, nel caso di enti, privati e società, acquistati da questi ultimi per i propri dipendenti ai sensi dell'art. 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, è pari a quello in vigore ai sensi dell'art. 20, primo comma, lettera *a)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457.

1.2. Ai fini della individuazione e determinazione del reddito dei conduttori o degli assegnatari valgono le disposizioni previste dall'art. 20, terzo comma, e dall'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.

1.3. Il canone annuo di locazione o il corrispettivo annuo di godimento dell'alloggio, determinati in base al piano finanziario di cui all'art. 8, comma 3, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, non possono risultare superiori al 4,5 per cento del prezzo di cessione stabilito in convenzione.

1.4. Il contributo in unica soluzione concedibile agli operatori individuati dall'art. 7, comma 1, e dall'art. 8, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, è stabilito nella misura del 20 per cento del costo convenzionale dell'alloggio per gli interventi di nuova costruzione e nella misura del 25 per cento del costo convenzionale degli interventi di recupero per gli alloggi recuperati. I soggetti operatori, che si obblighino a destinare permanentemente gli alloggi alla locazione o all'assegnazione in godimento a soggetti con reddito non superiore a 35 milioni di lire, possono beneficiare del contributo stabilito nella misura del 30 per cento del costo convenzionale e di una anticipazione pari al 30 per cento dello stesso costo per gli alloggi di nuova costruzione. Per gli alloggi recuperati tali aliquote sono elevate al 35 per cento. La somma concessa a titolo di anticipazione, rivalutata in base all'incremento percentuale dell'indice ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, verificato dal primo gennaio dell'anno successivo alla data della integrale erogazione dell'anticipazione fino al 31 dicembre del trentesimo anno posteriore alla stessa data, dovrà essere restituita, ai sensi dell'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457, a partire dal trentunesimo anno in 15 annualità costanti posticipate.

1.5. Per gli interventi realizzati ai sensi dell'art. 9 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, in relazione alla natura dei finanziamenti utilizzati ed in attuazione della esplicita indicazione contenuta nel comma 3 dello stesso articolo, i destinatari delle abitazioni realizzate o recuperate possono essere esclusivamente lavoratori dipendenti che abbiano versato, per il periodo minimo di un mese, i contributi previsti dal primo comma, lettera *b)*, dell'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60. Tale vincolo, da indicare in convenzione, deve essere rispettato sia nella scelta dei conduttori e degli assegnatari in godimento che nella individuazione degli acquirenti o degli assegnatari in proprietà delle abitazioni realizzate o recuperate, trascorsi i primi otto anni di destinazione obbligatoria alla locazione e per l'intera durata della convenzione comunale.

1.6. Le disposizioni relative alla determinazione del contributo di cui all'art. 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, si applicano anche agli interventi disciplinati dall'art. 18, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, nel caso in cui detti interventi siano previsti dalla regione in attuazione del Programma quadriennale 1992-95 e rispettino totalmente le condizioni previste dall'art. 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

2. *Art. 9 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.*

2.1. I limiti massimi di reddito dei soggetti destinatari degli alloggi realizzati o recuperati o, nel caso di enti, privati e società, acquistati da questi ultimi per i propri dipendenti ai sensi dell'art. 9 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, sono quelli in vigore ai sensi dell'art. 20, primo comma, lettera *a)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457.

2.2. Ai fini della individuazione e determinazione del reddito dei conduttori o degli assegnatari valgono le disposizioni previste dall'art. 20, terzo comma, e dall'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.

2.3. Il canone annuo di locazione o il corrispettivo annuo di godimento dell'alloggio, determinati in base al piano finanziario di cui all'art. 8, comma 3, della legge 17 febbraio, n. 179, non possono risultare superiori al 4,5 per cento del prezzo di cessione stabilito in convenzione o al 3,5 per cento dello stesso valore, nel caso in cui il reddito del conduttore o dell'assegnatario, individuato e determinato secondo le disposizioni richiamate al punto 2.2., risulti rispettivamente inferiore o uguale a 50 milioni e a 30 milioni di lire. Tale misura è ridotta al 3 per cento nel caso in cui il reddito risulti inferiore o uguale a 25 milioni di lire.

2.4. Il contributo in unica soluzione concedibile agli operatori individuati dall'art. 7, comma 1, e dall'art. 8, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, è stabilito nella misura del 25 per cento del costo convenzionale nel caso di alloggi di nuova costruzione e nella misura del 30 per cento nel caso di alloggi recuperati destinati a soggetti aventi redditi inferiori o uguali a 25 milioni di lire. Tali misure sono ridotte rispettivamente al 20 per cento e al 25 per cento nel caso di redditi inferiori o uguali a 30 milioni di lire e al 10 per cento e al 15 per cento nel caso di redditi inferiori o uguali a 50 milioni di lire.

2.5. Al fine di disciplinare il rapporto contrattuale che definisce i diritti e gli obblighi da indicare nelle convenzioni comunali, il segretariato generale provvede alla emanazione di un apposito regolamento.

3. *Alloggi destinati alla vendita o all'assegnazione in proprietà.*

3.1. Fermi restando i limiti massimi di reddito per l'accesso all'edilizia agevolata in vigore ai sensi dell'art. 20, primo comma, lettera *a)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, i contributi in unica soluzione concedibili ai soggetti operatori individuati dall'art. 7 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, sono stabiliti nella misura del 30 per cento del costo convenzionale per gli alloggi di nuova costruzione e nella misura del 35 per cento del valore di riferimento degli alloggi recuperati per acquirenti o assegnatari con reddito inferiore o uguale a 25 milioni.

Tali misure sono rispettivamente ridotte al 20 per cento e al 25 per cento per acquirenti o assegnatari con reddito inferiore o uguale a 30 milioni e al 10 per cento e al 15 per cento per acquirenti o assegnatari con reddito inferiore o uguale a 50 milioni. Detti contributi si intendono provvisoriamente erogati agli operatori in quanto devono essere dagli stessi integralmente trasferiti ai destinatari finali degli alloggi.

3.2 Il valore di riferimento degli alloggi recuperati, di cui al punto 3.1., non può risultare superiore al limite massimo di costo del recupero di edifici da acquisire, stabilito dalla regione ai sensi del decreto sui limiti massimi di costo dell'edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata.

3.3. Le misure del contributo, definite al punto 3.1., sostituiscono quelle già previste, ai sensi dell'art. 18, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, per i privati che intendano costruire la propria abitazione. Restano esclusi dall'ambito di applicazione dei presenti punti 3. I contributi in conto capitale di cui all'art. 2, decimo comma, della legge 25 marzo 1982, n. 94, per la cui determinazione continua ad applicarsi la disciplina prevista da tale comma.

4. *Art. 12 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.*

4.1. Il contributo in unica soluzione concedibile ai sensi dell'art. 12 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, è pari, per ciascuna abitazione, al 20 per cento del costo convenzionale desumibile dal quadro tecnico-economico dell'intervento, nel caso in cui la stessa venga destinata a residenza principale o ceduta in locazione ad uso abitativo primario. Al fine di incentivare la realizzazione di tali interventi, tale contributo può essere concesso anche ai proprietari di locali con destinazione non residenziale, purché la superficie di questi ultimi non superi il 30 per cento della superficie complessiva dell'immobile.

4.2. Si prescinde dal possesso del requisito del reddito, di cui all'art. 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per i proprietari degli immobili interessati dagli interventi realizzati ai sensi dell'art. 12 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, fermi restando gli altri requisiti in vigore per gli interventi di edilizia agevolata. Per i proprietari di più unità immobiliari comprese nello stesso fabbricato, si prescinde dal requisito della impossidenza, nello stesso comune, di altra abitazione, di cui all'art. 8, terzo comma, del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni, dalla legge 1° novembre 1965, n. 1179, purché tutte le abitazioni, con la sola eccezione di quella direttamente utilizzata, siano convenzionate con il comune per la loro locazione.

4.3. Qualora l'alloggio venga destinato alla locazione o assegnato in godimento ai sensi dell'art. 8 della legge n. 179/1992, il contributo in unica soluzione concedibile, previsto al punto 4.1., è pari al 30 per cento.

5. *Modalità di erogazione dei contributi previsti dall'art. 6 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.*

5.1. Al fine della programmazione degli interventi di edilizia agevolata le regioni possono fare riferimento:

a) per quanto concerne la misura percentuale del contributo, all'aliquota media spettante agli operatori in base alla distribuzione per tipologia di intervento e per fasce di reddito prevedibile anche in base all'attuazione dei programmi precedenti;

b) per quanto concerne il costo convenzionale degli alloggi, ai costi massimi ammissibili, applicati a tipologie abitative, da considerarsi rappresentative regionalmente;

c) per quanto concerne la variabile inflazionistica, alla previsione di una riserva da utilizzare per far fronte all'andamento prevedibile dei costi di costruzione.

5.2. Al fine della determinazione, in via provvisoria, del valore dei contributi da erogare le regioni possono far riferimento alla percentuale minima, se la differenziazione del contributo riguarda la natura dell'intervento o alla percentuale media, se la differenziazione riguarda il reddito dei destinatari finali.

5.3. L'erogazione del contributo in unica soluzione viene effettuata, in due rate di uguale importo, nella misura complessiva del 70 per cento del valore indicato nel decreto di concessione provvisorio del contributo nel corso di realizzazione dell'intervento. Il saldo o il recupero della differenza fra il valore del contributo definitivamente accertato e l'importo erogato nel corso della realizzazione dell'intervento sono effettuati immediatamente dopo la emissione del decreto definitivo di concessione del contributo, con il quale sono accertati i requisiti soggettivi e il rispetto dei requisiti oggettivi.

6. *Art. 6, comma 11, della legge 17 febbraio 1992, n. 179.*

6.1. L'applicazione delle disposizioni previste all'art. 6 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, agli interventi di edilizia agevolata, finanziati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, è consentita nei casi in cui non sia stato ancora emesso il decreto di concessione del contributo all'istituto mutuante o nei casi in cui, pur essendo stato emesso il decreto, non siano stati ancora erogati contributi all'istituto e lo stesso comunichi alla regione la propria disponibilità a rinunciare al contributo, consentendo alla medesima regione di annullare il provvedimento emesso.

6.2. Nei casi descritti al precedente punto, l'operatore potrà richiedere alla regione la diretta concessione del contributo in 15 annualità di importo costante, oltre a non più di tre annualità utilizzabili nella fase di preammortamento, purché lo stesso abbia contratto mutui edilizi, fondiari o ipotecari destinati alla realizzazione dell'intervento, come espressamente richiesto dall'art. 6, comma 8, della legge n. 179/1992.

6.3. Il valore delle annualità costanti di cui al punto precedente si determina nel seguente modo:

a) si calcola il contributo in unica soluzione come valore attuale dei contributi decrescenti erogabili, ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, su un mutuo di durata quindicennale di importo pari a quello ammesso a contributo. Il tasso di attualizzazione è pari al costo della provvista in vigore al momento del decreto regionale di concessione provvisoria del contributo;

b) si determina il valore dell'annualità costante nell'importo della rata costante di ammortamento quindicennale di un capitale pari al contributo in unica soluzione in precedenza calcolato. Il tasso di interesse da utilizzare è quello impiegato per la determinazione del valore attuale.

6.4. La eventuale concessione del contributo in unica soluzione è subordinata alla disponibilità, da parte della regione, delle necessarie risorse finanziarie, ferma restando l'entità annuale complessiva del limite di impegno autorizzato a carico dello Stato e tenendo conto delle annualità pregresse utilizzate, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 179/1992, per il finanziamento del programma quadriennale 1992-1995. Il Segretariato generale del C.E.R., su richiesta delle regioni, in sede di attuazione di quanto previsto al punto 10 della delibera CIPE 21 dicembre 1993, modificata in data 16 marzo 1994, propone al C.E.R. l'ammontare dei limiti di impegno destinabili alla concessione dei contributi in unica soluzione.

6.5. Nel caso in cui i contributi siano erogati in annualità costanti e qualora l'operatore documenti l'avvenuta contrazione di uno o più mutui edilizi, fondiari o ipotecari destinati al finanziamento dell'intervento, la regione, al termine di ciascun anno compreso fra la data di emissione del decreto provvisorio di concessione e la data di emissione del decreto definitivo di concessione ed entro un periodo massimo di 36 mesi a decorrere dalla prima erogazione del mutuo, determina i contributi da riconoscere per la fase di preammortamento.Il contributo annuale da erogare agli operatori in fase di preammortamento è determinato come quota percentuale del valore degli interessi calcolati sull'importo del contributo concedibile in unica soluzione applicando un tasso pari al costo della provvista in vigore al momento del decreto di concessione provvisoria del contributo. La quota percentuale, da definire ciascun anno per la valutazione del contributo di preammortamento, rappresenta l'incidenza dell'esposizione dell'operatore nei confronti dell'istituto di credito mutuante, ed è calcolata come sommatoria degli stati di avanzamento di erogazione del mutuo, espressi in percentuale dell'importo complessivo del mutuo e moltiplicati per le rispettive frazioni di anno»;

Decreta:

Articolo unico

La delibera adottata dal Comitato per l'edilizia residenziale nella seduta del 20 luglio 1994 è resa esecutiva.

Roma, 5 agosto 1994

Il Ministro: RADICE

ALLEGATO

Art. 8 legge 17 febbraio 1992, n. 179
Art. 9 legge 4 dicembre 1993, n. 493

Massimali di reddito dei conduttori e degli assegnatari in godimento (in milioni di lire)	Valore massimo del canone o del corrispettivo annui (in % del prezzo di cessione)	Contributo in unica soluzione all'operatore (in % del costo convenzionale)			
		locazione a termine		locazione permanente a soggetti con reddito inferiore a 35 milioni di lire	
		nuova costruzione	recupero	nuova costruzione	recupero
50	4,5	20	25	30 (+30)*	35 (+35)*

* Tra parentesi l'ulteriore agevolazione consistente in una anticipazione, pari al 30% o al 35% del costo convenzionale, da restituire, rivalutata, in 15 annualità a partire dal 31° anno.

Art. 9 legge 17 febbraio 1992, n. 179			
Massimali di reddito dei destinatari degli alloggi (in milioni di lire)	Valore massimo del canone o del corrispettivo annui (in % del prezzo di cessione)	Contributo in unica soluzione all'operatore (in % del costo convenzionale)	
		nuova costruzione	recupero
25	3	25	30
30	3,5	20	25
50	4,5	10	15

Alloggi destinati alla vendita o all'assegnazione in proprietà e contributi individuali ai sensi dell'art. 18, 1° comma, legge 5 agosto 1978, n. 457		
Massimali di reddito dei destinatari degli alloggi (in milioni di lire)	Contributo in unica soluzione all'operatore	
	alloggi di nuova costruzione (in % del costo convenzionale)	alloggi recuperati (in % del valore di riferimento)
25	30	35
30	20	25
50	10	15

Art. 12 legge 17 febbraio 1992, n. 179		
Massimali di reddito dei destinatari degli alloggi (in milioni di lire)	Valore massimo del canone o del corrispettivo annui (in % del prezzo di cessione)	Contributo in unica soluzione all'operatore (in % del costo convenzionale)
- Abitazione destinata a residenza principale del proprietario e locali destinati ad uso non residenziale: nessun massimale	————	20
- Abitazione destinata alla locazione: nessun massimale	come da legislazione vigente	20
- Abitazione destinata alla locazione ai sensi dell'art. 8 legge 17 febbraio 1992, n. 179: 50	4,5	30

94A5499

DECRETO 5 agosto 1994.

Determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

PRESIDENTE DEL COMITATO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n.1036;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, e in particolare:

l'art. 3, lettera *n)*, che prevede che il Comitato per l'edilizia residenziale stabilisce periodicamente i limiti massimi che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano devono osservare nella determinazione dei costi ammissibili per gli interventi di edilizia residenziale pubblica;

l'art. 4, lettera *g)*, che stabilisce che le regioni provvedono a definire i costi massimi ammissibili, nell'ambito dei limiti definiti dal C.E.R.;

l'art. 42 che prevede che il Comitato per l'edilizia residenziale provvede alla formulazione della normativa tecnica nazionale;

l'art. 43 che definisce le caratteristiche tecniche degli edifici e delle abitazioni;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1991, n. 61, e successive modificazioni, che stabilisce i limiti massimi di costo per l'edilizia sovvenzionata;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1991, n. 62, che stabilisce i limiti massimi di costo per l'edilizia agevolata;

Considerato che il comitato esecutivo del C.E.R., nella seduta del 20 aprile 1994, ha approvato un documento contenente i criteri relativi alla determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata;

Vista la delibera adottata dal C.E.R. nella seduta del 20 luglio 1994, con la quale sono stati determinati i nuovi limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata;

Decreta:

Titolo I

NUOVA EDIFICAZIONE

Art. 1.

Il costo totale dell'intervento di nuova edificazione (C.T.N.) è costituito dalla somma dei seguenti addendi:

1) costo base di realizzazione tecnica (C.B.N.), che rappresenta il costo, riconosciuto all'operatore, per interventi di nuova edificazione. Tale costo è determinato dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano in misura variabile tra L. 800.000 e L. 1.050.000 per metro quadrato di superficie complessiva (S.C.), così come determinata all'art. 6, anche in funzione delle condizioni localizzative e geomorfologiche delle aree;

2) differenziale di costo connesso alla qualità aggiuntiva dell'intervento, che rappresenta le maggiorazioni di costo da riconoscersi in relazione alle indicazioni fornite dalle regioni e dalla provincie autonome di Trento e Bolzano con riferimento:

a) alla dotazione dell'intervento di polizze assicurative postume decennali o di maggiore durata a garanzia dei rischi di costruzione negli anni successivi alla ultimazione dello stesso;

b) all'adozione di un piano di qualità relativo all'intervento e/o al programma di manutenzione;

c) al miglioramento del comfort ambientale con riferimento agli aspetti acustici ed igrotermici;

3) oneri complementari, che comprendono i seguenti elementi:

spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, gestione dell'appalto, collaudi e verifiche tecniche, ecc.);

prospezioni geognostiche e, se del caso, indagini archeologiche;

accantonamento per imprevisti;

acquisizione area e urbanizzazioni;

condizioni aggiuntive, connesse alla localizzazione dell'intervento e relative ad oneri complementari alla realizzazione tecnica, la cui determinazione qualitativa e quantitativa è demandata alle regioni e alle provincie autonome di Trento e Bolzano.

La dotazione di polizze assicurative di cui al punto 2), lettera *a)*, costituisce elemento imprescindibile dall'intervento.

I costi per la qualità aggiuntiva dell'intervento possono essere riconosciuti nel loro complesso fino ad un massimo del 15% del costo base di realizzazione tecnica e, comunque, fino ad un importo tale che la somma degli elementi di cui ai punti 1) e 2), espressiva del costo di realizzazione tecnica dell'intervento di nuova edificazione (C.R.N.), non ecceda il limite massimo del medesimo costo stabilito in L. 1.200.000 per metro quadrato di superficie complessiva (S.C.).

Gli oneri complementari possono essere riconosciuti nel loro complesso fino ad un importo tale che la somma degli elementi di cui ai punti 1), 2) e 3), espressiva del costo totale ell'intervento di nuova edificazione (C.T.N.), non ecceda il limite massimo del medesimo costo stabilito in L. 1.700.000 per metro quadrato di superficie complessiva (S.C.), da incrementarsi, per gli interventi di edilizia sovvenzionata, dell'I.V.A. gravante.

Titolo II

RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

Art. 2.

Recupero primario

Per recupero primario si intende il recupero della funzionalità e della sicurezza anche sismica dell'edificio. Tale recupero riguarda le parti comuni e comprende il consolidamento statico delle strutture portanti comprese le fondazioni, il risanamento delle murature, delle scale, delle coperture e delle parti comuni degli impianti compresi gli allacciamenti.

Il costo totale del recupero primario (C.T.P.) è costituito dalla somma dei seguenti addendi:

1) costo base di realizzazione tecnica (C.B.P.) che rappresenta il costo, riconosciuto all'operatore, per interventi di recupero primario. Tale costo è determinato dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano in misura variabile tra L. 480.000 e L. 630.000 per metro quadrato di superficie complessiva (S.C.), così come determinata all'art. 6, anche in funzione delle condizioni localizzative e geomorfologiche delle aree;

2) differenziale di costo connesso alla qualità aggiuntiva dell'intervento, che rappresenta le maggiorazioni di costo da riconoscersi, fino al massimo del 15% del costo base di realizzazione tecnica, in relazione alle indicazioni fornite dalle regioni e dalla provincie autonome di Trento e Bolzano con riferimento:

a) alla dotazione dell'intervento di polizze assicurative postume decennali o di maggiore durata a garanzia dei rischi di costruzione negli anni successivi alla ultimazione dello stesso;

b) all'adozione di un piano di qualità relativo all'intervento e/o al programma di manutenzione;

c) al miglioramento del comfort ambientale con riferimento agli aspetti acustici ed igrotermici;

3) costi per condizioni tecniche aggiuntive, che rappresentano i maggiori costi di realizzazione tecnica rispetto a quelli indicati ai punti 1) e 2), riscontrabili nei seguenti casi:

a) quando l'altezza virtuale, calcolata ai sensi dell'art. 43, lettera *a)* della legge 5 agosto 1978, n. 457, è superiore o uguale a 4,5 ml e/o quando il rapporto mq lordo/mq netto è superiore a 1,2;

b) per demolizioni di superfetazioni;

c) per particolari difficoltà di attrezzatura di cantiere e di trasporto materiali;

d) per demolizioni e dismissioni di utenze in casi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica;

e) in presenza di particolari situazioni la cui determinazione qualitativa e quantitativa è demandata alle regioni e alle provincie autonome di Trento e Bolzano;

4) oneri complementari, che comprendono i seguenti elementi:

spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, gestione dell'appalto, collaudi e verifiche tecniche, ecc.);

rilievi e indagini preliminari;

accantonamento per imprevisti;

urbanizzazioni;

condizioni aggiuntive, connesse alla localizzazione dell'intervento e relative ad oneri complementari alla realizzazione tecnica, la cui determinazione qualitativa e quantitativa è demandata alle regioni e alle provincie autonome di Trento e Bolzano.

La dotazione di polizze assicurative di cui al punto 2), lettera *a)*, costituisce elemento imprescindibile dall'intervento.

I costi per condizioni tecniche aggiuntive possono essere riconosciuti nel loro complesso fino ad un importo tale che la somma degli elementi di cui ai punti 1), 2) e 3), espressiva del costo di realizzazione tecnica del recupero primario (C.R.P.), non ecceda il limite massimo del medesimo costo stabilito in L. 880.000 per metro quadrato di superficie complessiva (S.C.).

Gli oneri complementari possono essere riconosciuti nel loro complesso fino ad un importo tale che la somma degli elementi di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), espressiva del costo totale dell'intervento di recupero primario (C.T.P.), non ecceda il limite massimo del medesimo costo stabilito in L. 1.270.000 per metro quadrato di superficie complessiva (S.C.), da incrementarsi, per gli interventi di edilizia sovvenzionata, dell'I.V.A. gravante.

Art. 3.

Recupero secondario

Per recupero secondario si intende il recupero della agibilità e funzionalità dei singoli alloggi.

Tale recupero riguarda un insieme sistematico di opere che comprendono la riorganizzazione funzionale, l'inserimento di elementi accessori, la dotazione o l'adeguamento degli impianti, nonché il ripristino delle parti interessate dal recupero primario.

Il costo totale del recupero secondario (C.T.S.) è costituito dalla somma dei seguenti addendi:

1) costo base di realizzazione tecnica (C.B.S.) che rappresenta il costo, riconosciuto all'operatore, per interventi di recupero secondario. Tale costo è determinato dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano in misura variabile tra L. 310.000 e L. 350.000 per metro quadrato di superficie complessiva (S.C.), così come determinata all'art. 6;

2) differenziale di costo connesso alla qualità aggiuntiva dell'intervento, che rappresenta le maggiorazioni di costo da riconoscersi, fino al massimo del 10% del

costo base di realizzazione tecnica, in relazione alle indicazioni fornite dalle regioni e dalla provincie autonome di Trento e Bolzano con riferimento:

a) alla dotazione dell'intervento di polizze assicurative postume decennali o di maggiore durata a garanzia dei rischi di costruzione negli anni successivi alla uitimazione dello stesso;

b) all'adozione di un piano di qualità relativo all'intervento e/o al programma di manutenzione;

c) al miglioramento del comfort ambientale con riferimento agli aspetti acustici ed igrotermici;

3) costi per condizioni tecniche aggiuntive, che rappresentano i maggiori costi di realizzazione tecnica rispetto a quelli indicati ai punti 1) e 2), riscontrabili nei seguenti casi:

a) quando l'altezza virtuale, calcolata ai sensi dell'art. 43, lettera *a)* della legge 5 agosto 1978, n. 457, è superiore o uguale a 4,5 ml e/o quando il rapporto mq lordo/mq netto è superiore a 1,2;

b) per particolari difficoltà di attrezzatura di cantiere e di trasporto materiali;

c) in presenza di particolari situazioni, la cui determinazione qualitativa e quantitativa è demandata alle regioni e alle provincie autonome di Trento e Bolzano;

4) oneri complementari, che comprendono i seguenti elementi:

spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, gestione dell'appalto, collaudi e verifiche tecniche, ecc.);

accantonamento per imprevisti;

condizioni aggiuntive, connesse alla localizzazione dell'intervento e relative ad oneri complementari alla realizzazione tecnica, la cui determinazione qualitativa e quantitativa è demandata alle regioni e alle provincie autonome di Trento e Bolzano.

La dotazione di polizze assicurative di cui al punto 2), lettera *a)*, costituisce elemento imprescindibile dall'intervento.

I costi per condizioni tecniche aggiuntive possono essere riconosciuti nel loro complesso fino ad un importo tale che la somma degli elementi di cui ai punti 1), 2) e 3), espressiva del costo di realizzazione tecnica del recupero secondario (C.R.S.), non ecceda il limite massimo del medesimo costo stabilito in L. 470.000 per metro quadrato di superficie complessiva (S.C.).

Gli oneri complementari possono essere riconosciuti nel loro complesso fino ad un importo tale che la somma degli elementi di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), espressiva del costo totale dell'intervento di recupero secondario (C.T.S.), non ecceda il limite massimo del medesimo costo stabilito in L. 600.000 per metro quadrato di superficie complessiva (S.C.), da incrementarsi, per gli interventi di edilizia sovvenzionata, dell'I.V.A. gravante.

Art. 4.

Recupero di edifici da acquisire

Nel caso in cui è necessario procedere all'acquisizione dell'edificio da recuperare, il costo totale (C.T.R.) costituito dalla somma dei costi degli interventi di recupero, da valutarsi secondo i criteri di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, e dei costi di acquisizione dell'immobile, comprensivi degli oneri notarili, non può eccedere, riferito a metro quadrato di superficie complessiva (S.C.), così come determinata all'art. 6, il limite massimo di L. 2.030.000, da incrementarsi, per gli interventi di edilizia sovvenzionata, dell'I.V.A. gravante.

Lo stesso limite di L. 2.030.000 si applica sia nel caso in cui, unitamente all'acquisizione, siano effettuati entrambi gli interventi di recupero primario e secondario, o il solo intervento di recupero primario, o il solo intervento di recupero secondario.

Titolo III

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Art. 5.

Il costo totale di manutenzione straordinaria (C.T.M.) è costituito dalla somma del seguenti addendi:

1) costo base di realizzazione tecnica (C.B.M.) che è determinato dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano in misura variabile tra L. 350.000 e L. 390.000 per metro quadrato di superficie complessiva (S.C.), così come determinata all'art. 6;

2) costi per condizioni tecniche aggiuntive, che rappresentano i maggiori costi di realizzazione tecnica riscontrabili nei seguenti casi:

a) quando l'altezza virtuale, calcolata ai sensi dell'art. 43, lettera *a)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, è superiore o uguale a 4,5 ml e/o quando il rapporto mq lordo/mq netto è superiore a 1,2;

b) per particolari difficoltà di attrezzatura di cantiere e di trasporto materiali;

c) quando ricorrono particolari condizioni, la cui determinazione qualitativa e quantitativa è demandata alle singole regioni e alle provincie autonome di Trento e Bolzano;

3) oneri complementari, che comprendono i seguenti elementi:

spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, gestione dell'appalto, collaudi e verifiche tecniche, ecc.);

accantonamento per imprevisti.

I costi per condizioni tecniche aggiuntive possono essere riconosciuti nel loro complesso fino ad un importo tale che la somma degli elementi di cui ai punti 1) e 2), espressiva del costo di realizzazione tecnica dell'intervento di manutenzione straordinaria (C.R.M.), non ecceda il limite massimo del medesimo costo stabilito in L. 480.000 per metro quadrato di superficie complessiva (S.C.).

Gli oneri complementari possono essere riconosciuti nel loro complesso fino ad un importo tale che la somma degli elementi di cui ai punti 1), 2), e 3), espressiva del costo totale dell'intervento di manutenzione straordinaria (C.T.M.), non ecceda il limite massimo del medesimo costo stabilito in L. 620.000 per metro quadrato di superficie complessiva (S.C.), da incrementarsi, per gli interventi di edilizia sovvenzionata, dell'I.V.A. gravante.

Titolo IV

DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI

Art. 6.

Ai fini della determinazione delle superfici e del calcolo della superficie complessiva da utilizzarsi per la verifica della congruità dei costi degli interventi di edilizia residenziale a totale o a parziale contributo dello Stato valgono le seguenti definizioni:

a) superficie utile abitabile (Su) - si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre;

b) superficie non residenziale (Snr) - si intende la superficie risultante dalla somma delle superfici di pertinenza degli alloggi - quali logge, balconi, cantinole e soffitte - e di quelle di pertinenza dell'organismo abitativo - quali androne d'ingresso, porticati liberi, volumi tecnici, centrali termiche ed altri locali a servizio della residenza - misurate al netto dei muri perimetrali e di quelli interni;

c) superficie parcheggi (Sp) - si intende la superficie da destinare ad autorimesse o posti macchina coperti di pertinenza dell'organismo abitativo, comprensiva degli spazi di manovra.

Per gli interventi di nuova edificazione:

la superficie non residenziale (Snr) dovrà essere contenuta entro il 45% della superficie utile abitabile. Il limite del 45% si intende non per singolo alloggio ma riferito al totale della superficie utile (Su) dell'organismo abitativo;

la superficie parcheggi (Sp) dovrà essere contenuta entro il 45% della superficie utile abitabile. Il limite del 45% si intende non per singolo alloggio ma riferto al totale della superficie utile (Su) dell'organismo abitativo. Alla suddetta percentuale si potrà derogare in presenza di organismi abitativi composti prevalentemente da alloggi di superficie utile abitabile (Su) inferiore a 60 mq;

la superficie complessiva (Sc) è costituita dalla superficie utile abitabile aumentata del 60% della somma della superficie non residenziale e della superficie parcheggi:

$$Sc = Su + 60\% (Snr + Sp).$$

Per gli interventi di recupero primario e di manutenzione straordinaria:

la superficie complessiva è costituita dalla somma delle superfici utili abitabili, delle superfici nette non residenziali e delle superfici per parcheggi coperti.

Per gli interventi di recupero secondario:

la superficie complessiva è costituita dalle superfici abitabili aumentata del 70% della somma delle superfici non residenziali e delle superfici per pancheggi coperti di pertinenza dell'alloggio.

Per gli interventi di recupero che prevedono l'acquisizione dell'edificio:

la superficie complessiva è costituita dalla somma delle superfici utili abitabili, delle superfici nette non residenziali e delle superfici per parcheggi coperti.

Titolo V

APPLICAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI COSTO IN AMBITO REGIONALE

Art. 7.

Le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano stabiliscono il costo base di realizzazione tecnica degli interventi di nuova edificazione e disciplinano le maggiorazioni da riconoscere per i singoli elementi di costo aggiuntivi al costo base di realizzazione tecnica delle diverse tipologie di intervento, compresi quelli costituenti gli oneri complementari, entro i limiti massimi di maggiorazione e di costo di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5.

Le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano autorizzano, dandone comunicazione al Segretariato generale del C.E.R., deroghe motivate al limite massimo di costo totale dell'intervento per maggiori costi dell'area e degli oneri di urbanizzazione o di acquisizione degli immobili con possibilità di accantonamento delle risorse in fase di programmazione degli interventi.

Le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano possono individuare costi totali di intervento inferiori o superiori a quelli massimi stabiliti dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 sulla base delle specifiche situazioni territoriali, ferme restando le quantità fisiche da realizzare.

Titolo VI

AMBITO PROGRAMMATICO DI APPLICAZIONE

Art. 8.

I costi definiti ai sensi del presente decreto si applicano a tutti gli interventi finanziati con le disponibilità ripartite con delibera CIPE 21 dicembre 1993, come modificata in data 16 marzo 1994. Gli stessi costi possono essere applicati, in alternativa a quelli stabiliti con decreto mininisteriale 26 aprile 1991, n. 61, secondo discrezionalità dell'ente appaltante, agli interventi di edilizia sovvenzionata finanziati con risorse ripartite con delibere precedenti e non ancora appaltati, purchè sia verificata la copertura finanziaria degli eventuali oneri derivanti da tale applicazione.

Titolo VII

AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE

Art. 9.

Il limite di costo di realizzazione tecnica, definito dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano ai sensi del presente decreto, può essere aggiornato, annualmente, sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall'indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno 1994 e il mese di giugno di ciascun anno successivo.

Il limite di costo totale dell'intervento è parimenti incrementato dello stesso importo, stabilito in valore assoluto, per l'aggiornamento dei costi di realizzazione tecnica.

Tale aggiornamento decorre dal mese successivo alla data di comunicazione della variazione dell'indice ISTAT suddetto da parte del Segretariato generale del C.E.R.

Titolo VIII

QUADRI TECNICO-ECONOMICI (Q.T.E.)

Art. 10.

Ai fini dell'applicazione dei limiti massimi di costo previsti dal presente decreto i progetti debbono essere corredati dei dati metrici e parametrici di cui agli articoli precedenti secondo i modelli che all'uopo saranno aggiornati e predisposti dal Segretariato generale del Comitato per l'edilizla residenziale.

Roma, 5 agosto 1994

Il Ministro: RADICE

94A5519

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 agosto 1994.

Nuovo regime degli sgravi degli oneri sociali nei territori del Mezzogiorno.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni tra cui, da ultimo, l'articolo 19 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, che ha regolato la fruizione degli sgravi contributivi sino al periodo di paga in corso al 30 giugno 1994;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), adottata ai sensi dell'art. 14 della legge 2 maggio 1976, n. 183, che indicà i settori delle aziende industriali che possono usufruie dello sgravio totale dei contributi;

Visto l'art. 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 21, che affida la definizione e l'attribuzione, nei limiti dei fondi disponibili e tenendo conto degli indirizzi dell'unione europea, degli sgravi contributivi di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Viste la decisione della Commissione del 2 marzo 1988, 88/318/CEE, nonché le comunicazioni della Commissione in materia di aiuti di Stato 94/C99/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita Europee n. C99/3 dell'8 aprile 1994 e n. D/08135 del 3 agosto 1994, affermative del principio che gli aiuti al funzionamento, tra i quali rientrano le misure di riduzione selettiva degli oneri sociali, a causa dei loro effetti distorsivi sugli scambi: non possono essere considerati come compatibili con il mercato comune europeo se non in via del tutto eccezionale per le sole regioni più svantaggiate; che di conseguenza la loro compatibilita è subordinata ad un

certo numero di condizioni restrittive rapportate alla intensità e durata degli aiuti e alle condizioni socio-economiche ed occupazionali degli ambiti di applicazione secondo parametri specificatamente individuati dalla Commissione medesima; che pertanto gli sgravi possono essere concessi secondo criteri di degressività ed uniformità, fino all'anno 1997 per le regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna;

Visto il citato articolo 19 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, che nel confermare la previsione di cui all'articolo 2 della citata legge n. 21/1994, ha definito gli stanziamenti entro i quali vanno contenuti gli sgravi medesimi, rispettivamente fissati in lire 6.000 miliardi, 5.000 miliardi e 4.000 miliardi per gli anni 1994, 1995 e 1996;

Tenuto conto dei sopracitati indirizzi dell'Unione europea e considerate le risorse finanziarie per gli anni 1994-1995-1996

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° luglio 1994 è stabilito uno sgravio sul complesso dei contributi posti a carico dei datori di lavoro da corrispondere all'INPS da parte delle imprese già beneficiarie dello sgravio generale previsto dall'art. 19 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.

Tale sgravio va calcolato sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti corrisposte ai dipendenti al netto dei compensi per lavoro considerato straordinario dai contratti collettivi e, in mancanza, dalla legge. Esso è riconosciuto per le attività svolte nei territori delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna e limitatamente alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti che effettivamente lavorano nei predetti territori per i periodi di paga afferenti ai seguenti periodi e secondo le seguenti misure:

14,60 per cento dal 10 luglio 1994 al 30 novembre 1994;

14 per cento dal 1° dicembre 1994 al 30 novembre 1995;

10,60 per cento dal 1° dicembre 1995 al 30 novembre 1996.

Nelle regioni Abruzzo e Molise il predetto sgravio è riconosciuto per i periodi di paga dal 1° luglio 1994 al 30 novembre 1994 nella misura del 12 per cento.

Art. 2.

Per i nuovi assunti nei periodi di cui all'art. 1 ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 novembre del relativo anno precedente, nelle aziende industriali operanti nei settori indicati dal CIPE, lo sgravio contributivo di cui all'articolo 14 della legge 2 maggio 1976, n. 183, è riconosciuto, esclusivamente per le attivita svolte nei territori indicati nel predetto art. 1, in misura totale dei contributi dovuti all'INPS a carico dei datori di lavoro, per un periodo di un anno dalla data di assunzione del singolo lavoratore sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Art. 3.

Continuano a trovare applicazione le vigenti disposizioni concernenti le modalità di applicazione dello sgravio di cui agli articoli precedenti, come stabilite dall'art. 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese le disposizioni di cui ai commi 9, 10, 11, 12 e 13 dell'art. 6 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 1994

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
MASTELLA

Il Ministro del tesoro
DINI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
PAGLIARINI

Registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 1994
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 201

94A5518

DECRETO 9 agosto 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro Extro - Soc. coop. a r.l., in Cervia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 21 febbraio 1994 e successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Extro - Soc. coop. a r.l.», con sede in Cervia, frazione Montaletto (Ravenna), in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Extro - Soc. coop. a r.l.», con sede in Cervia, frazione Montaletto (Ravenna), in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Emilio D'Ascoli in data 15 aprile 1992, repertorio n. 36649, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Simone Campajola Ghirardini, con studio in via IX Febbraio, 6, Ravenna, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A5500

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 21 giugno 1994.

Adeguamento delle quote d'imbarco per gli uffici di collocamento della gente di mare e movimento ufficiali.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1031, convertito nella legge 16 marzo 1926, n. 562, relativo alla repressione della senseria in fatto di collocamento della gente di mare;

Visto l'art. 9 della legge 16 dicembre 1928, n. 3042, relativa all'istituzione di «uffici movimento ufficiali» della Marina mercantile presso le capitanerie di porto;

Visto l'art. 125 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Considerato che le quote a carico degli armatori previste con decreti ministeriali risultano inadeguate per fronteggiare le spese a carico delle gestioni degli uffici di collocamento della gente di mare e movimento ufficiali;

Ritenuto, pertanto, opportuno aumentare le predette quote d'imbarco per gli uffici di collocamento gente di mare;

Decreta:

Le quote dovute dagli armatori agli uffici di collocamento gente di mare e movimento ufficiali per l'imbarco effettuato per mezzo degli uffici stessi, sono stabiliti nella misura di L. 10.000 (diecimila) per ciascun marittimo di ogni ordine e grado.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 1994

Il Ministro: FIORI

94A5469

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE SICILIA

ORDINANZA 4 agosto 1994.

Delega per la firma di ordinativi di pagamento emessi sulla contabilità speciale presso la tesoreria provinciale dello Stato di Palermo.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 1988, n. 99, che prevede all'art. 2 la realizzazione di taluni interventi, ivi indicati, di somma urgenza nel territorio delle città di Palermo e Catania, di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, da svolgersi con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 11/pres. del 1° marzo 1988, con la quale sono stati demandati all'Ufficio speciale per gli interventi straordinari attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri, gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi suddetti, nonché le successive direttive ed ordinanze organizzative concernenti lo stesso Ufficio speciale;

Vista la convenzione stipulata in data 8 aprile 1988 ed approvata in pari data, con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha affidato, in regime di concessione alla società Italispaca S.p.a. la realizzazione degli interventi di cui alla normativa citata;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 agosto 1988 con il quale è stato istituito il comitato

tecnico amministrativo con compiti di esame delle questioni tecniche ed amministrative connesse all'attuazione degli interventi di cui ai precedenti visto;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito nella legge 3 luglio 1991, n. 195, con il quale sono state conferite al presidente della regione siciliana, per un triennio a decorrere dal 2 febbraio 1991, le competenze per la realizzazione delle opere previste dalla citata normativa aventi la necessaria copertura finanziaria e già affidate in appalto o per le quali siano state avviate le procedure di gara, con le stesse modalità disposte dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, citato, ed è stato, altresì, disposto il subentro nei rapporti pendenti alla predetta data;

Visto il decreto del 21 giugno 1989 nonché l'ordinanza n. 142 del 23 novembre 1991 con i quali è stata integrata la composizione del comitato tecnico amministrativo istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 agosto 1988 con il dott. Gaetano Di Fresco, direttore regionale;

Considerato che il dott. Gaetano di Fresco non svolge in atto funzioni operative essendo stato collocato a disposizione ed essendogli stati affidati incarichi speciali di studio, per cui nell'attuale situazione conseguente al collocamento a disposizione si ritiene che la sua permanenza in seno al comitato non corrisponda più ad effettive esigenze dell'amministrazione e si ritiene quindi opportuno che lo stesso cessi di far parte del comitato tecnico amministrativo;

Considerato che le funzioni consultive del comitato tecnico amministrativo, tenuto conto dell'avanzamento dei lavori, sono limitate alla realizzazione delle opere residuali per cui si ritiene opportuno ridurre di un terzo i compensi spettanti ai componenti e al segretario rispetto alla misura in atto prevista;

Ritenuto opportuno delegare alla firma degli ordinativi di pagamento in virtù dei poteri conferiti al presidente della regione dal secondo comma dell'art. 9 del citato decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito nella legge 3 luglio 1991, n. 145, l'ing. Giuseppe Talamona dirigente superiore tecnico in servizio presso la presidenza della regione;

Considerata l'esigenza di porre in essere tutte le misure necessarie perché sia assicurato il completamento delle opere di cui all'art. 2 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito con legge 28 marzo 1988, n. 99, entro il termine di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 304;

Considerato che ciò richiede che sia applicata la massima celerità e certezza nell'attività amministrativa e perciò la possibilità di acquisire con immediatezza e per le vie brevi i pareri occorrenti sugli aspetti legali della problematica via via da affrontare;

Ritenuto che lo strumento più funzionale ed idoneo per tali finalità è il ricorso alla consulenza di un avvocato dello Stato in considerazione della particolare professionalità e della esperienza acquisite nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali;

Visti il comma 2 dell'art. 3 nonché il comma 2 dell'art. 4 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, alla stregua dei quali il Presidente del Consiglio dei Ministri ed ora il presidente della regione siciliana ai sensi del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 304, può, per l'attuazione delle procedure necessarie per la realizzazione delle opere, provvedere anche in deroga alle norme vigenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e può in ogni caso avvalersi di personale delle amministrazioni pubbliche;

Dispone:

Art. 1.

L'ing. Giuseppe Talamona dirigente superiore tecnico in servizio presso la presidenza della regione siciliana è delegato alla firma degli ordinativi di pagamento emessi sulla contabilità speciale n. 1462/9 istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Palermo.

Art. 2.

Il presidente della regione siciliana è autorizzato a nominare fra gli avvocati dello Stato dell'Avvocatura di Palermo e per le finalità di cui ai precedenti considerato un proprio consulente.

Art. 3.

Al consulente di cui al precedente articolo verrà corrisposto il compenso spettante ai consulenti di cui all'art. 51 della legge regionale n. 41/85.

Art. 4.

Alla spesa di cui al precedente art. 3, si farà fronte con le somme disponibili sulla contabilità speciale n. 1462/9 presso la tesoreria provinciale dello Stato di Palermo.

Art. 5.

Il dott. Gaetano Di Fresco nòminato componente del comitato tecnico amministrativo con ordinanza n. 142 del 23 novembre 1991 per i motivi di cui in premessa cessa di far parte del predetto comitato.

Art. 6.

I compensi in atto corrisposti ai componenti e al segretario del comitato tecnico amministrativo istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 agosto 1988 sono ridotti di un terzo.

Art. 7.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana.

Palermo, 4 agosto 1994

Il presidente: MARTINO

94A5502

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 27 ottobre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio univesitario nazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 57, nell'elencazione delle lauree conferite dalla facoltà di lettere e filosofia, nella denominazione del corso di laurea in lingue e letterature straniere (europee) è soppressa la parola «(europee)».

Art. 2.

Nel medesimo articolo, nell'area A.2) *Russo*, è aggiunto l'insegnamento di storia della letteratura russa contemporanea.

Art. 3.

Nel medesimo articolo, nell'area A.10) *Francese*, sono aggiunti gli insegnamenti di letteratura francese moderna e contemporanea e di storia della letteratura dei Paesi francofoni.

Art. 4.

Nel medesimo articolo, nell'area A.12) *Portoghese*, è aggiunto l'insegnamento di storia e grammatica storica della lingua portoghese.

Art. 5.

Nel medesimo articolo, nell'area G) *Scienze filosofiche*, è soppresso l'insegnamento di storia delle dottrine politiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 27 ottobre 1993

Il rettore: BONSEMBIANTE

94A5470

POLITECNICO DI TORINO

DECRETO RETTORALE 21 luglio 1994.

Rettifica allo statuto del Politecnico.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e, in particolare, gli articoli 6 e 16;

Visto il decreto rettorale n. 951/int. 94 del 9 giugno 1994, con cui è stato emanato il nuovo statuto del Politecnico di Torino;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 157 del 7 luglio 1994, contenente la pubblicazione dello statuto del Politecnico di Torino;

Considerata l'opportunità di procedere ad una rettifica dell'art. 10.3 del titolo 10 dello statuto, in quanto nel testo dell'articolo medesimo, per mero errore, risulta scritto «decreto-legge 26 aprile 1984, n. 24» anziché «decreto-legge 26 aprile 1994, n. 249»;

Decreta:

L'art. 10.3 del titolo 10 dello statuto del Politecnico di Torino è rettificato nella parte in cui laddove è scritto: «ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 26 aprile 1984, n. 24», leggasi: «ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 249».

Torino, 21 luglio 1994

Il rettore: ZICH

94A5503

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 28 luglio 1994:

1) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 6 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Seleco, con sede in Pordenone, unità di Campoformido (Udine), None (Torino) e Vallenoncello (Pordenone), per il periodo dal 6 gennaio 1994 al 5 luglio 1994.

Comitato tecnico del 16 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 26 novembre 1993 con decorrenza 6 gennaio 1994.

Art. 1, comma 4, della legge n. 451/94;

2) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1994 con effetto dal 25 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Velcarta, con sede in Napoli, unità di Scafati (Salerno), per il periodo dal 25 aprile 1994 al 25 ottobre 1994.

Comitato tecnico del 31 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1994 con decorrenza 25 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 26 aprile 1994 con effetto dal 28 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Acciaierie Bertoli Safau, con sede in Pozzuolo del Friuli (Udine), unità di Pozzuolo del Friuli (Udine) e Udine, per il periodo dal 28 ottobre ottobre 1993 al 27 aprile 1994.

Comitato tecnico del 21 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 31 maggio 1993 con decorrenza 28 ottobre 1993;

4) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ferruzzi finanziaria, con sede in Ravenna, unità di sede di Ravenna, per il periodo dal 15 novembre 1993 al 14 maggio 1994.

Comitato tecnico del 16 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 7 dicembre 1993 con decorrenza 15 novembre 1993;

5) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1994 con effetto dal 30 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Calzaturificio Delia, con sede in Firenze, unità di Calenzano (Firenze), per il periodo dal 1° marzo 1994 al 28 agosto 1994.

Comitato tecnico del 20 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1994 con decorrenza 1° marzo 1994.

L'istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1994:

1) ai sensi dell'art. 7, comma 5 della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste, lavoratori interessati pari o inferiori a 100, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 30 novembre 1992, in favore degli stessi, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Bocami, con sede in Genova, unità di c/o Arsenale M.M. di Taranto, per il periodo dal 30 novembre 1993 al 29 maggio 1994.

Comitato tecnico del 20 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1993 con decorrenza 30 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. M.E.S. Meccanica per l'elettronica e servomeccanismi, con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 3 febbraio 1994 al 2 agosto 1994.

Comitato tecnico del 20 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 2 febbraio 1994 con decorrenza 3 febbraio 1994;

3) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.n.c. F.lli Gallotti Orlando e Francesco, con sede in Montelupo Fiorentino (Firenze), unità di Montelupo Fiorentino (Firenze), per il periodo dall'11 gennaio 1993 al 10 luglio 1993.

Comitato tecnico del 20 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 19 febbraio 1993 con decorrenza 11 gennaio 1993;

4) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dall'11 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.n.c. F.lli Gallotti Orlando e Francesco, con sede in Montelupo Fiorentino (Firenze), unità di Montelupo Fiorentino (Firenze), per il periodo dall'11 luglio 1993 al 10 gennaio 1994.

Comitato tecnico del 20 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1993 con decorrenza 11 luglio 1993;

5) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Perofil, con sede in Bergamo, unità di Bergamo, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 aprile 1994.

Comitato tecnico del 20 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 12 ottobre 1993 con decorrenza 4 ottobre 1993,

6) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Remco Italia, con sede in Milano, unità di Bologna e S. Pedrino (Milano), per il periodo dal 2 novembre 1993 al 1° maggio 1994.

Comitato tecnico del 20 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 3 dicembre 1993 con decorrenza 2 novembre 1993;

7) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. S.S.M. Sistemi e servizi di manutenzione, con sede in Napoli, unità di Napoli, per il periodo dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994.

Comitato tecnico del 20 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata l'11 febbraio 1994 con decorrenza 8 febbraio 1994;

8) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Elettronica Aster, con sede in Milano, unità di Barlassina (Milano), sede di Milano, per il periodo dal 20 settembre 1993 al 19 marzo 1994.

Comitato tecnico del 20 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1993 con decorrenza 20 settembre 1993;

9) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 20 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Elettronica Aster, con sede in Milano, unità di Barlassina (Milano), sede di Milano, per il periodo dal 20 marzo 1994 al 19 settembre 1994.

Comitato tecnico del 20 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 marzo 1994 con decorrenza 20 marzo 1994;

10) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Stamperia Larianella, con sede in Lurate Caccivio (Como), unità di Lurate Caccivio (Como), per il periodo dal 1° settembre 1993 al 28 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 20 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 ottobre 1994 con decorrenza 1° settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

11) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Cifa, con sede in Novate Milanese (Milano), unità di Novate Milanese (Milano), per il periodo dal 7 settembre 1993 al 6 marzo 1994.

Comitato tecnico del 20 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 7 ottobre 1993 con decorrenza 7 settembre 1993;

12) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Papa Withforce, con sede in Cormano (Milano), unità di Cormano (Milano), per il periodo dal 6 dicembre 1993 al 5 giugno 1994.

Comitato tecnico del 20 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1994 con decorrenza 6 dicembre 1993;

13) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. B.D. Bulloneria dadi e lavorazioni meccaniche, con sede in Marcianise (Caserta), unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 20 settembre 1993 al 19 marzo 1994.

Comitato tecnico del 20 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1993 con decorrenza 20 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

14) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 20 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. B.D. Bulloneria dadi e lavorazioni meccaniche, con sede in Marcianise (Caserta), unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 20 aprile 1994 al 19 settembre 1994.

Comitato tecnico del 20 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 27 aprile 1994 con decorrenza 20 marzo 1994.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

15) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Emmepi, con sede in Occhieppo Inferiore (Vercelli), unità di Occhieppo Inferiore (Vercelli), per il periodo dal 2 novembre 1993 al 28 aprile 1994.

Comitato tecnico del 20 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza 2 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1994:

1) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 7 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Elettrocarbonium dal 1° maggio 1994 *SGL Carbon S.p.a.*, con sede in Milano, unità di Ascoli Piceno e Narni (Perugia), per il periodo dal 6 ottobre 1993 al 5 aprile 1994.

Comitato tecnico del 21 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1993 con decorrenza 6 ottobre 1993.

Art. 1, comma 4, decreto legge n. 299/94;

2) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1994 con effetto dal 20 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Società pneumatici Pirelli, con sede in Milano, unità di Settimo Torinese - Vettura (Torino), per il periodo dal 20 marzo 1994 al 19 settembre 1994.

Comitato tecnico del 26 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 7 aprile 1994 con decorrenza 20 marzo 1994;

3) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 18 marzo 1994 con effetto dal 24 luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Legnochimica, con sede in Pamparato (Cuneo), unità di Rende (Cosenza), per il periodo dal 24 gennaio 1994 al 23 luglio 1994

Comitato tecnico del 23 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1994 con decorrenza 24 gennaio 1994;

4) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 27 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Gio Buton & C., con sede in Bologna, unità di Bologna e S. Lazzaro (Bologna), per il periodo dal 27 marzo 1994 al 26 settembre 1994.

Comitato tecnico del 12 maggio 1994

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1994 con decorrenza 27 marzo 1994,

5) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 5 aprile 1994 con effetto dal 6 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Calzaturificio Pancaldi, con sede in Molinella (Bologna), unità di Molinella (Bologna), per il periodo dal 6 marzo 1994 al 5 settembre 1994

Comitato tecnico del 18 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1994 con decorrenza 6 marzo 1994,

6) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 29 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c.a r.l. Tecnostampa, con sede in Reggio Emilia, unità di Reggio Emilia, per il periodo dal 29 dicembre 1993 al 28 giugno 1994

Comitato tecnico del 30 maggio 1994

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1994 con decorrenza 29 dicembre 1993,

7) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1994 con effetto dal 24 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Breda Menarini Bus, con sede in Bologna, unità di Bologna e Quarto Inferiore (Bologna), per il periodo dal 24 febbraio 1994 al 23 agosto 1994.

Comitato tecnico del 22 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1994 con decorrenza 24 febbraio 1994;

8) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 2 marzo 1994 con effetto dal 5 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.p.a. Savio dal 19 aprile 1993 *Par. Mec Savio partecipazioni meccanotessili S.p.a.*, con sede in Pordenone, unità di Genova-Sestri (Genova) e Imola (Bologna), per il periodo dal 5 aprile 1994 al 4 ottobre 1994.

Comitato tecnico dell'8 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1994 con decorrenza 5 aprile 1994;

9) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 2 marzo 1994 con effetto dal 26 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.p.a. Savio dal 19 aprile 1993 *Par. Mec Savio partecipazioni meccanotessili S.p.a*, con sede in Pordenone, unità di Scandicci (Firenze), per il periodo dal 26 aprile 1994 al 25 ottobre 1994.

Comitato tecnico dell'8 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata l'8 maggio 1994 con decorrenza 26 aprile 1994;

10) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 18 marzo 1994 con effetto dal 19 luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l Co.M M.I, con sede in Iglesias (Cagliari), unità di Gonnesa (Cagliari), Iglesias (Cagliari) e Portoscuso (Cagliari), per il periodo dal 19 gennaio 1994 al 18 luglio 1994.

Comitato tecnico del 16 febbraio 1994

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1994 con decorrenza 19 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

11) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 26 aprile 1994 con effetto dal 1° settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S p.a Sarda costruzioni generali, con sede in Porto Torres (Sassari), unità di Porto Torres (Sassari), per il periodo dal 1° marzo 1994 al 31 agosto 1994.

Comitato tecnico del 21 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1994 con decorrenza 1° marzo 1994

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

12) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 9 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S r.l. Acip dei Fratelli Cohen, con sede in Bologna, unità di Bologna, per il periodo dal 9 febbraio 1994 all'8 agosto 1994

Comitato tecnico del 4 maggio 1994

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1994 con decorrenza 9 febbraio 1994;

13) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 5 aprile 1994 con effetto dal 30 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a Ansa Marmitte, con sede in Finale Emilia (Modena), unità di Finale Emilia (Modena), per il periodo dal 1° marzo 1994 al 31 agosto 1994.

Comitato tecnico dell'11 marzo 1994

Istanza aziendale presentata l'11 aprile 1994 con decorrenza 1° marzo 1994,

14) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 26 aprile 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Johnson controls plasti, con sede in Ascoli Piceno, unità di Ascoli Piceno e Loreto (Ancona), per il periodo dall'11 aprile 1994 al 10 ottobre 1994.

Comitato tecnico del 17 marzo 1994

Istanza aziendale presentata il 27 aprile 1994 con decorrenza 11 aprile 1994;

15) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 20 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Cotiemme, con sede in Reggio Emilia, unità di Reggio Emilia, per il periodo dal 20 marzo 1994 al 19 settembre 1994.

Comitato tecnico del 4 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 aprile 1994 con decorrenza 20 marzo 1994,

16) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 1° settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Vueffe, con sede in S. Mauro Pascoli (Forlì), unità di S. Mauro Pascoli (Forlì), per il periodo dal 1° marzo 1994 al 31 agosto 1994

Comitato tecnico del 5 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1994 con decorrenza 1° marzo 1994,

17) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta·

S.p.a Dalì, con sede in Palermo, unità di Palermo, per il periodo dal 28 giugno 1993 al 27 dicembre 1993.

Comitato tecnico del 21 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1993 con decorrenza 28 giugno 1993;

18) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con effetto dal 28 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Dalì, con sede in Palermo, unità di Palermo, per il periodo dal 28 dicembre 1993 al 27 giugno 1994.

Comitato tecnico del 21 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1994 con decorrenza 28 dicembre 1993,

19) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati. dipendenti dalla ditta:

S.p.a Conner Peripherals Europe, con sede in Pont S. Martin (Aosta). unità di Pont S. Martin (Aosta). per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 luglio 1994

Comitato tecnico del 21 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 3 febbraio 1994 con decorrenza 3 gennaio 1994

L'istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa. in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale 28 luglio 1994:

1) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S p.a Baruffaldi, con sede in San Donato Milanese (Milano), unità di Caleppio di Settale (Milano) e San Donato Milanese (Milano), per il periodo dal 20 aprile 1993 al 19 ottobre 1993

Comitato tecnico del 27 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1993 con decorrenza 20 aprile 1993;

2) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 20 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S p.a. Baruffaldi, con sede in San Donato Milanese (Milano), unità di Caleppio di Settale (Milano) e San Donato Milanese (Milano), per il periodo dal 20 ottobre 1993 al 19 aprile 1994.

Comitato tecnico del 27 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 2 novembre 1993 con decorrenza 20 ottobre 1993;

3) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S c.a r l. Consorzio agrario provinciale di Ancona, con sede in Ancona, unità di Ancona, Jesi (Ancona), Osimo (Ancona) e Ostra (Ancona), per il periodo dall'11 novembre 1993 al 10 maggio 1994.

Comitato tecnico del 27 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 12 novembre 1993 con decorrenza 11 novembre 1993;

4) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dall'11 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c.a r l. Consorzio agrario provinciale di Ancona, con sede in Ancona, unità di Ancona, Jesi (Ancona), Osimo (Ancona) e Ostra (Ancona), per il periodo dall'11 maggio 1994 al 30 settembre 1994.

Comitato tecnico del 27 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 9 maggio 1994 con decorrenza 11 maggio 1994;

5) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Zopfi tessile, con sede in Ranica (Bergamo), unità di Ranica (Bergamo), per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 31 maggio 1994.

Comitato tecnico del 27 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 4 dicembre 1993 con decorrenza 1° dicembre 1993;

6) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Vibac, con sede in Ticineto (Alessandria), unità di Ticineto (Alessandria). per il periodo dal 30 novembre 1993 al 29 maggio 1994

Comitato tecnico del 27 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1993 con decorrenza 30 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

7) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Novamont, con sede in Milano, unità di Centro ricerche Novara e unità collegate di Castelamassa (Rovigo) e Terni, sede di Milano, per il periodo dal 21 giugno 1993 al 20 dicembre 1993.

Comitato tecnico del 27 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 luglio 1993 con decorrenza 21 giugno 1993;

8) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 21 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati. dipendenti dalla ditta.

S p.a. Novamont, con sede in Milano, unità di Centro ricerche Novara e unità collegate di Castelamassa (Rovigo) e Terni, sede di Milano, per il periodo dal 21 dicembre 1993 al 20 giugno 1994.

Comitato tecnico del 27 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 29 dicembre 1993 con decorrenza 21 dicembre 1993;

9) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 18 marzo 1994 con effetto dal 9 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Stilgres, con sede in Melfi (Potenza), unità di Melfi (Potenza) e uffici di Spezzano (Modena), per il periodo dal 9 febbraio 1994 all'8 agosto 1994.

Comitato tecnico del 27 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata l'11 marzo 1994 con decorrenza 9 febbraio 1994;

10) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

Co.V.In. Consorzio volontario inerti, con sede in Casagiove (Caserta), unità di Casagiove (Caserta), per il periodo dal 1° agosto 1993 al 31 gennaio 1994.

Comitato tecnico del 27 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1993 con decorrenza 1° agosto 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1994:

1) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 5 aprile 1994 con effetto dal 3 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Deriver, con sede in Milano, unità di Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 3 novembre 1993 al 2 maggio 1994.

Comitato tecnico del 2 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1993 con decorrenza 3 novembre 1993;

2) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 5 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c.a r.l. Federconsorzi, con sede in Roma, unità di Roma e sedi periferiche, per il periodo dal 5 ottobre 1993 al 4 aprile 1994.

Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - Decreto Tribunale del 5 ottobre 1992.

Comitato tecnico del 7 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14909/2 del 5 maggio 1994;

3) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Avery etichette (in liquidazione), con sede in Paderno Dugnano (Milano), unità di Paderno Dugnano (Milano), per il periodo dal 6 settembre 1993 all'8 novembre 1993.

Comitato tecnico del 5 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata l'8 novembre 1993 con decorrenza 6 settembre 1993;

4) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, disposta con decreto ministeriale del 3 agosto 1993 con effetto dal 30 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Adria Spea, con sede in S. Atto di Teramo (Teramo), unità di S. Atto di Teramo (Teramo), per il periodo dal 30 ottobre 1993 al 29 aprile 1994.

Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - Decreto Tribunale del 30 ottobre 1992.

Comitato tecnico del 5 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 5 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. S.C.A.C. Società cementi armati centrifugati, con sede in Milano, unità di Torre Annunziata (Napoli) e ufficio di Napoli, per il periodo dal 5 ottobre 1993 al 4 aprile 1994.

Comitato tecnico del 5 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 5 ottobre 1993;

6) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 5 aprile 1994 con effetto dal 28 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fiat auto, con sede in Torino, unità nazionali con esclusione di: Chivasso (Torino), Desio (Milano), Pavia, S. Giuliano Milanese (Milano), per il periodo dal 28 dicembre 1993 al 27 giugno 1994.

Comitato tecnico del 4 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1994 con decorrenza 28 dicembre 1993;

7) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Calzaturificio Moda Lei, con sede in Napoli, unità di Sant'Anastasia (Napoli), per il periodo dal 21 giugno 1993 al 20 dicembre 1993.

Comitato tecnico del 2 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1994 con decorrenza 21 giugno 1993;

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreton ministeriale n. 14592/11 del 5 aprile 1994.

8) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 2 marzo 1994 con effetto dal 13 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Oma Sud, con sede in Napoli, unità di Capua (Caserta), per il periodo dal 16 gennaio 1994 al 12 aprile 1994.

Comitato tecnico dell'8 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1994 con decorrenza 13 ottobre 1993;

Art. 2, comma 4, legge n. 223/1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

9) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 26 aprile 1994 con effetto dal 13 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Almax International, con sede in Monza (Milano), unità di Mariano Comense (Como), per il periodo dal 13 marzo 1994 al 12 settembre 1994.

Comitato tecnico del 17 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 9 marzo 1994 con decorrenza 13 marzo 1994;

10) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p a Anser, con sede in Aprilia (Latina), unità di Aprilia (Latina), per il periodo dal 6 ottobre 1993 al 5 aprile 1994

Comitato tecnico del 5 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1993 con decorrenza 6 ottobre 1993;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

11) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 6 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta·

S.p a. Anser, con sede in Aprilia (Latina), unità di Aprilia (Latina), per il periodo dal 6 aprile 1994 al 5 ottobre 1994.

Comitato tecnico del 5 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 5 aprile 1994 con decorrenza 6 aprile 1994,

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

12) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Afim Acciaierie e ferriere industria metallurgica, con sede in Nave (Brescia), unità di Nave (Brescia), per il periodo dal 24 gennaio 1994 al 23 luglio 1994

Comitato tecnico del 5 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1994 con decorrenza 24 gennaio 1994,

13) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta·

S r l. Apuantubi, con sede in Massa Carrara, unità di Massa Carrara, per il periodo dal 14 marzo 1994 al 13 settembre 1994.

Comitato tecnico del 5 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 9 marzo 1994 con decorrenza 14 marzo 1994;

L'istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1994

1) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.p.a. Carbosulcis, con sede in Gonnessa (Cagliari), unità di Monte Sinni (Cagliari), per il periodo dal 5 luglio 1993 al 4 gennaio 1994.

Comitato tecnico del 6 luglio 1994.

In termine presentazione domanda CIGO - 12 agosto 1993;

2) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 5 luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a. Carbosulcis, con sede in Gonnessa (Cagliari), unità di Monte Sinni (Cagliari), per il periodo dal 5 gennaio 1994 al 4 luglio 1994.

Comitato tecnico del 6 luglio 1994

In termine presentazione domanda CIGO - 7 febbraio 1994.

L'istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1994

1) ai sensi dell'articolo 7, comma 5 della legge 236/93 e alle condizioni ivi previste - lavoratori interessati pari o inferiori a 100 - è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 24 novembre 1993 con effetto dal 16 ottobre 1992, in favore degli stessi, dipendenti dalla ditta.

S.p.a. Mareco, con sede in Carinaro (Caserta), unità di Carinaro e Gricignano (Caserta), per il periodo dal 6 luglio 1993 al 31 ottobre 1993.

Comitato tecnico del 7 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1993 con decorrenza 6 luglio 1993;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 6 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r l Trulzi Ress, con sede in Saronno (Varese), unità di Novate (Milano), per il periodo dal 6 luglio 1993 al 5 gennaio 1994.

Art. 3, comma 2, della legge n. 223/91, sentenza tribunale del 6 luglio 1992, n. 559.

Comitato tecnico del 7 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento

3) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, disposta con decreto ministeriale del 17 novembre 1992 con effetto dal 3 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a Mulat Italia, con sede in Lacedonia (Avellino), unità di Lacedonia (Avellino), per il periodo dal 3 agosto 1993 al 2 febbraio 1994.

Art. 3, comma 2, della legge n. 223/91, sentenza del tribunale del 3 agosto 1992, n. 179/92.

Comitato tecnico del 7 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento

4) ai sensi dell'art. 7, comma 5 della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste - lavoratori interessati pari o inferiori a 100 - è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 1° settembre 1992, in favore degli stessi, dipendenti dalla ditta

S.r.l. Micromax International, con sede in Beregazzo con Figliaro (Como), unità di Beregazzo con Figliaro (Como), e Gessate (Milano), per il periodo dal 1° settembre 1993 al 28 febbraio 1994

Comitato tecnico del 7 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 30 settembre 1993 con decorrenza 1° settembre 1993;

5) ai sensi derll'articolo 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste - lavoratori interessati pari o inferiori a 100 - è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 23 settembre 1993 con effetto dal 16 ottobre 1992, in favore degli stessi, dipendenti dalla ditta·

S.r.l Meccanica Mareco, con sede in Carinaro (Caserta), unità di Cricignano d'Aversa (Caserta), per il periodo dal 29 giugno 1993 al 31 ottobre 1993

Comitato tecnico del 7 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1993 con decorrenza 29 giugno 1993;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

6) ai sensi del'articolo 7, comma 5 della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste - lavoratori interessati pari o inferiori a 100, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integra-

zione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 24 novembre 1993 con effetto dall'8 marzo 1993, in favore degli stessi, dipendenti dalla ditta.

S.p.a. Nuova Sidercamuna, con sede in Berzo Inferiore (Brescia), unità di Berzo Inferiore (Brescia) e Sellero (Brescia), per il periodo dall'8 marzo 1994 al 7 settembre 1994

Comitato tecnico del 7 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 10 marzo 1994 con decorrenza 8 marzo 1994;

Contributo addizionale: No - Amministrazione controllata dal 27 aprile 1993;

7) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.p.a. Meccanica costruzioni, con sede in Sassari, unità di Sala di Giocca (Sassari), per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 luglio 1994

Comitato tecnico del 7 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 febbraio 1994 con decorrenza 3 gennaio 1994;

8) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Metelliana, con sede in Cava dei Tirreni (Salerno), unità di Cava dei Tirreni (Salerno), per il periodo dal 26 luglio 1993 al 25 gennaio 1994.

Comitato tecnico del 7 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 10 agosto 1993 con decorrenza 26 luglio 1993;

9) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 26 luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Metelliana, con sede in Cava dei Tirreni (Salerno), unità di Cava dei Tirreni (Salerno), per il periodo dal 26 gennaio 1994 al 25 luglio 1994.

Comitato tecnico del 7 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 19 febbraio 1994 con decorrenza 26 gennaio 1994;

10) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Olva, con sede in Alessandria, unità di Alessandria, per il periodo dal 14 febbraio 1994 al 13 agosto 1994.

Comitato tecnico del 7 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 9 febbraio 1994 con decorrenza 14 febbraio 1994;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

11) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Martex, con sede in Verrone (Vicenza), unità di Verrone (Vicenza), per il periodo dal 15 novembre 1993 al 14 maggio 1994.

Comitato tecnico del 7 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1993 con decorrenza 15 novembre 1993;

12) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 15 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Martex, con sede in Verrone (Vicenza), unità di Verrone (Vicenza), per il periodo dal 15 maggio 1994 al 14 novembre 1994.

Comitato tecnico del 7 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 3 maggio 1994 con decorrenza 15 maggio 1994;

13) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. Officine Metallurgiche G. Cornaglia, con sede in Beinasco (Torino), unità di Beinasco (Torino), per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 luglio 1994

Comitato tecnico del 7 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 10 febbraio 1994 con decorrenza 3 gennaio 1994,

L'istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1994:

1) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante di seguito menzionata:

S.p.a. My Lunch Unità Mensa presso Fiat auto, con sede in Milano, unità di Piedimonte S. Germano (Frosinone), per il periodo dal 24 febbraio 1992 al 23 agosto 1992.

Comitato tecnico del 20 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 12 marzo 1992 con decorrenza 24 febbraio 1992;

2) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 24 febbraio 1992 in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante di seguito menzionata:

S.p.a. My Lunch Unità Mensa presso Fiat auto, con sede in Milano, unità di Piedimonte S. Germano (Frosinone), per il periodo dal 24 agosto 1992 al 23 febbraio 1993.

Comitato tecnico del 20 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1992 con decorrenza 24 agosto 1992;

L'istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1994:

1) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante di seguito menzionata:

Ditta Orma 2 - unità mensa presso Z.F. Demm, con sede in Sasso Marconi (Bologna) unità di Porretta Terme (Bologna), per il periodo dal 21 ottobre 1991 al 20 aprile 1992.

Comitato tecnico del 7 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 14 novembre 1991 con decorrenza 21 ottobre 1991.

2) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 21 ottobre 1991 in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante di seguito menzionata:

Ditta Orma 2 - unità mensa presso Z.F. Demm, con sede in Sasso Marconi (Bologna) unità di Porretta Terme (Bologna), per il periodo dal 21 aprile 1992 al 20 ottobre 1992.

Comitato tecnico del 7 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1992 con decorrenza 21 aprile 1992.

L'istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrattazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

94A5437

Modificazione allo statuto del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime.

Con decreto ministeriale 4 agosto 1994, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1994, registro n. 1 Lavoro, foglio n. 200, la prima parte dell'ultimo comma dell'art. 15 dello statuto del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime è modificata in: «Le cariche di consigliere sono gratuite».

La corresponsione degli emolumenti al presidente del fondo suindicato decorre dalla data del decreto sopra citato.

94A5504

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 5 agosto 1994, il dott. Alessio Berardino è stato nominato commissario liquidatore della cooperativa «Cantina sociale vini pregiati di Sizzano e Ghemme» a r.ill., con sede in Sizzano (Novara), in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 10 maggio 1986, in sostituzione del dott. Angelo Suadoni, deceduto.

Con decreto ministeriale 5 agosto 1994, l'avv. Franco La Gioia è stato nominato commissario liquidatore della cooperativa Coveco - Sviluppo agrozootecnico Soc. coop. a r.l., già Cooperativa veneta conigli Co.Ve.Co. Soc. coop. a r.l., con sede in Valli del Pasubio (Vicenza), in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 5 agosto 1991, in sostituzione del dott. Claudio Cruciani, deceduto.

94A5505

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Autorizzazione al Fondo ambiente italiano, in Milano ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 21 giugno 1994, registrato al n. 155 il 21 luglio 1994, il Fondo ambiente italiano, con sede in Milano, è stato autorizzato ad accettare la donazione disposta dal Pio Istituto per i figli della Provvidenza di un terreno sito in comune di Capraia Isola.

94A5508

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Associazione volontari italiani del sangue in Milano, ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 25 maggio 1994, l'Associazione volontari italiani del sangue di Milano, è stata autorizzata ad acquistare, al prezzo di lire 45 milioni un immobile sito in Iglesias, via Cagliari n. 23, di proprietà dei signori Lucia Dessi e Francesco Marangiu, da utilizzare per allestire una sede definitiva per la sezione AVIS di Iglesias.

94A5477

Autorizzazione all'Associazione italiana amici di Raoul Follereau in Bologna, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 2 maggio 1994, l'Associazione italiana amici di Raoul Follereau di Bologna è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Vittoria Zanoni ved. Keller con testamento olografo pubblicato per atto dott. Rolando Munari, notaio in Rovereto, numero di repertorio n. 74585/14238 e consistente in un immobile, in ragione di un mezzo, sito in Rovereto, corso Verona n. 37/*a*, del valore (riferito alla metà) di circa L. 240.000.000.

94A5478

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 19 agosto 1994

Dollaro USA	1570,07
ECU	1938,72
Marco tedesco	1019,86
Franco francese	297,08
Lira sterlina	2430,78
Fiorino olandese	908,50
Franco belga	49,439
Peseta spagnola	12,187
Corona danese	257,24
Lira irlandese	2396,71
Dracma greca	6,721
Escudo portoghese	9,942
Dollaro canadese	1141,87
Yen giapponese	15,964
Franco svizzero	1214,75
Scellino austriaco	144,93
Corona norvegese	231,76
Corona svedese	204,10
Marco finlandese	310,72
Dollaro australiano	1159,81

94A5558

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Giulianova, Vieste, Centola, Chioggia, Bernalda, Bari e Genova-Quinto.

Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro delle finanze in data 6 maggio 1994, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, l'area di mq 130, sita nel comune di Giulianova (Teramo), in località Lungomare Spalato, riportata nel catasto terreni del medesimo comune, al foglio di mappa n. 16, particella n. 1122 (ex n. 254/a).

Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro delle finanze in data 6 maggio 1994, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, l'area di mq 250, sita in località Scialara del comune di Vieste, riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo comune, al foglio n. 14, particella n. 758.

Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro delle finanze in data 6 maggio 1994, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, l'area di mq 135, sita in località Saline, frazione Palinuro del comune di Centola (Salerno), riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo comune, al foglio di mappa n. 39, particella n. 220/b.

Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro delle finanze in data 10 maggio 1994, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, l'area di mq 410, sita nel comune di Chioggia, in località Sottomarina, riportata nel nuovo catasto edilizio urbano del medesimo comune, al foglio n. 26, mappale n. 3835.

Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro delle finanze in data 10 maggio 1994, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, l'area di mq 320, sita nel comune di Chioggia, in località Sottomarina, riportata nel nuovo catasto edilizio urbano del medesimo comune, al foglio n. 26, mappale n. 3833.

Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro delle finanze in data 10 maggio 1994, sono stati dismessi dal pubblico demanio marittimo e trasferiti ai beni patrimoniali dello Stato, l'area di mq 150, ed il manufatto ivi insistente, di pertinenza demaniale marittima, siti nel comune di Bernalda, in località Lido di Metaponto, riportati nel nuovo catasto terreni del medesimo comune, al foglio n. 50/*A*, particella n. 45.

Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro delle finanze in data 10 maggio 1994, sono stati dismessi dal pubblico demanio marittimo e trasferiti ai beni patrimoniali dello Stato, l'area di mq 655, ed il manufatto ivi insistente, incamerato allo Stato, siti nel comune di Chioggia, in località Sottomarina, riportati nel nuovo catasto edilizio urbano del medesimo comune, al foglio n. 26 mappale n. 3722, subalterni numeri 1 e 2.

Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro delle finanze in data 10 maggio 1994, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, l'area di mq 39 circa, sita nel comune di Bari, in località S. Spirito, riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo comune, al foglio n. 15/*B*, particella n. 904.

Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro delle finanze in data 10 maggio 1994, sono state dismesse dal pubblico demanio marittimo e trasferite ai beni patrimoniali dello Stato, l'area di mq 244,25 e le opere ivi insistenti incamerate allo Stato, site nel comune di Genova-Quinto, riportate nel nuovo catasto edilizio urbano del medesimo comune, al foglio n. 5 GE sez. 8, mappali numeri 246 e 247, partita 1 F.U.

Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro delle finanze in data 10 maggio 1994, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, l'area di mq 460 sita nel comune di Chioggia, in località Sottomarina, riportata nel nuovo catasto edilizio urbano del medesimo comune, al foglio n. 26 mappali numeri 3836 e 3837.

Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro delle finanze in data 10 maggio 1994, sono stati dismessi dal pubblico demanio marittimo e trasferiti ai beni patrimoniali dello Stato, l'area di mq 750 ed il manufatto ivi insistente incamerato allo Stato, siti nel comune di Chioggia, località Sottomarina, riportati nel nuovo catasto edilizio urbano del medesimo comune, al foglio n. 26 mappale n. 3778.

94A5506

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale dell'associazione «I servi dei poveri del Terzo mondo», in Milano

Con decreto ministeriale 2 agosto 1994 l'associazione «I servi dei poveri del Terzo mondo», con sede in Milano è stata eretta in ente morale, con approvazione del relativo statuto.

94A5476

Modificazioni allo statuto dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, in Roma

Con decreto ministeriale 2 agosto 1994 sono state approvate le modifiche apportate allo statuto dell'«Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti», con sede in Roma, deliberate dal congresso nazionale del sodalizio in data 7 dicembre 1989 e 29 aprile 1994.

94A5510

Riconoscimento della nuova denominazione del Monastero delle oblate cistercensi, in Anagni

Con decreto ministeriale 4 agosto 1994 il Monastero delle oblate cistercensi (detto anche Monastero della carità), assume la nuova denominazione di Congregazione suore cistercensi della carità, con sede in Anagni (Frosinone).

È, altresì, approvato il nuovo statuto in data 11 maggio 1994, composto di dieci articoli, munito del visto e sottoscritto dal direttore generale degli affari dei culti.

94A5509

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di San Clemente

Con decreto n. TC/13 del 9 maggio 1994 del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio del demanio al patrimonio dello Stato di terreno pertinenza fluviale del fiume Conca della superficie di mq 3066 circa, distinto in catasto del comune di San Clemente (Forlì) al foglio n 18 non censito, incluso nella partita n. 4, intestato alle «Acque esenti da estimo», ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 3 dicembre 1990 - scala 1:2000 - dall'ufficio tecnico erariale di Forlì, schizzo planimetrico che fa parte integrante del citato decreto.

94A5507

REGIONE VENETO

Autorizzazione alla ditta Saraceni Francesco, in Abano Terme ad esercitare uno stabilimento termale nello stesso comune

Con provvedimento n. 3470 del 27 luglio 1993, la giunta regionale del Veneto ha deliberato

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla ditta Saraceni Francesco, con sede in Abano Terme, via Marzia n. 77, codice fiscale SRC FNC 32L02 D738R, l'autorizzazione ad esercitare lo stabilimento termale, denominato «Mediterraneo», sito in comune di Abano Terme (Padova), per cure di fanghi, bagni, massaggi speciali, inalazioni e aerosol,

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dalla dott ssa Cesira Cotrino.

94A5479

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio del demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di un immobile in comune di Redipuglia

Con decreto aziendale 2 agosto 1994, n. 1578, è stato disposto il passaggio del demanio al patrimonio disponibile dell'Azienda del reliquato stradale di mq 301, ubicato lungo la strada statale n. 305 - Km 13+000 ed identificato presso il catasto terreni del comune di Redipuglia (Gorizia) al foglio n. 6 - mappali 149/*a* e 149/*b*.

94A5513

POLITECNICO DI TORINO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art 5, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la seconda facoltà di ingegneria, con sede in Vercelli, del Politecnico di Torino, sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Seconda facoltà di ingegneria, con sede in Vercelli

Tecnologia dei materiali metallici:

gruppo concorsuale I1300 - Metallurgia;

settore scientifico disciplinare I13X - Metallurgia.

Ergotecnica edile:

gruppo concorsuale H830 - Produzione edilizia;

settore scientifico disciplinare H08B - Tecnica della produzione edilizia.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, **entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella** *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A5467

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA DI FREEBOOK
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146

BASILICATA

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via M Greco, 99

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
CARTOLIBRERIA AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3 S r l
Via Vasto, 15

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3 S R L
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3 S R L
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
L'ATENEO di Dario Pironti & C
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1 S R L
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2 S R L
Via Merliani, 118
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA G
Piazza Cavour, 75

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA S R L
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C

◇ **CARPI**
LIBRERIA R & G BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
LIBRERIA LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT TRIESTE S r l
Via Romagna, 30

LAZIO

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Via dello Statuto 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
DE MIRANDA MARIA PIA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE S R L
Via Tritone, 61/A

◇ **SORA (Frosinone)**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS MARIA
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA 'AR di MASSI ROSSANA e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA di M SERENA BALDARO e C
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA A LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI DECA S r l
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO S R L
Via Mapelli, 4

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **TORINO**
CASA EDITRICE ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA CRISTINA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZ COMMERC
Via Gubbio, 14

◇ **MOLFETTA (Bari)**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ DI MARIO
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA MARIO CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Via Roma, 137

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO MAURO
Via Vitt Emanuele, 194

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S G C
Via F Riso, 56

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
CICALA INGUAGGIATO G
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda 185
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V E Orlando 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE GIUSEPPE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI EDITRICE
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO DELLA G P L
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI ANDREA
Via dei Mille, 13

◇ **PRATO**
LIBRERIA CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
LIBRERIA LUNA di VERRI e BIBI
Via Gramsci, 41

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBR PAVANELLO CARLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CANOVA SOCIETÀ CARTOLIBRERIA EDITRICE A R L
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI BENITO
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA L E G I S
Via Adigetto, 43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Importo
Tipo A -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
	- annuale	**L. 357.000**
	- semestrale	**L. 195.500**
Tipo B -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	**L. 65.500**
	- semestrale	**L. 46.000**
Tipo C -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	**L. 200.000**
	- semestrale	**L. 109.000**
Tipo D -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	**L. 65.000**
	- semestrale	**L. 45.500**
Tipo E -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	**L. 199.500**
	- semestrale	**L. 108.500**
Tipo F -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
	- annuale	**L. 687.000**
	- semestrale	**L. 379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III,* ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L. 2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	**L. 1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	**L. 1.500**
per ogni 96 pagine successive	**L. 1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 336.000**
Abbonamento semestrale	**L. 205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300